SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 2 gennaio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca, il giorno 29 giugno 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009, nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 21 settembre 2009, con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che dal piano degli interventi presentato dal commissario delegato, emerge che le misure di sostegno alla popolazione coinvolta dal disastro ferroviario, nonché gli interventi previsti per la ricostruzione degli edifici privati della zona rossa e per il recupero delle aree pubbliche, anche rivenienti dal processo di delocalizzazione degli immobili distrutti dall'evento in rassegna, si svolgeranno in gran parte nel corso dell'anno 2010;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato lo stato di emergenza nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, fino al 31 dicembre 2010, in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi nella stazione ferroviaria di Viareggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 dicembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A15585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 dicembre 2009.

Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Porto Cesareo»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 14 marzo 2003, di affidamento della gestione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo»;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo», formulata e adottata in data 18 marzo 2008 dal Consorzio costituito dai comuni di Porto Cesareo e Nardò e dalla Provincia di Lecce, in qualità di ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Considerato che la commissione di riserva è in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Porto Cesareo» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo»;

Decreta:

1. È approvato l'allegato, regolamento di esecuzione di organizzazione dell'Area marina protetta «Porto Cesareo», formulato e adottato dal consorzio costituito a ai comuni di Porto Cesareo e Nardò e dalla provincia di Lecce, in qualità di ente gestore.

Roma, 9 dicembre 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "PORTO CESAREO"

(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Oggetto*

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo del 12 dicembre 1997, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 - *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;

f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

j) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

k) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

l) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

m) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

n) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

o) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

p) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

q) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

r) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

s) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

t) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a

bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

u) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

v) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

w) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

x) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

y) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

z) «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

aa) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

bb) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – *Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta*

Sono fatte salve la delimitazione dell'area marina protetta "Porto Cesareo", le finalità e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo del 12 dicembre 1997.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Articolo 4 – *Gestione dell'Area marina protetta*

1) La gestione dell'area marina protetta Porto Cesareo è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma

37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e dal decreto 14 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

2) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'Area marina protetta "Porto Cesareo" a cui si deve attenere il soggetto gestore.
3) Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
   a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
   b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
4) Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 – *Responsabile dell'Area marina protetta*

1. Il Responsabile è individuato e nominato dall'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'incarico di Responsabile dell'Area Marina Protetta viene conferito dall'Ente Gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Al Responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
   a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione;
   b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
   c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;
   d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
   e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
   f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
   g. qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.

4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - *Commissione di Riserva*

1. La Commissione di Riserva, istituita presso l'ente gestore dell'Area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:
   a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
   b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
   c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
   d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
   e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
   f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di Riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, lo stesso Soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, da inviare almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'Area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di I° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

Articolo 7 - *Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta*

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta "Porto Cesareo", di cui all'articolo 4 del decreto istitutivo 12 dicembre 1997.

Articolo 8 – *Disciplina degli scarichi idrici*

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
3. La mancata osservanza di tali disposizioni, già ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 32.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per gli scarichi idrici le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

Articolo 9 – *Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio*

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 10 - *Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

5. Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
6. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
   a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
   b. parametri analizzati;
   c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
   d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
   e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
7. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
8. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Area marina protetta "Porto Cesareo".
9. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
10. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
11. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
12. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28.
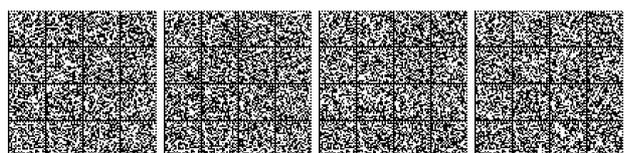
14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 11 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 12 - *Disciplina dell'attività di balneazione*

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.
2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C.

Articolo 13 - *Disciplina delle immersioni subacquee*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee in notturna, individuali o in gruppo, svolte con o senza autorespiratore.
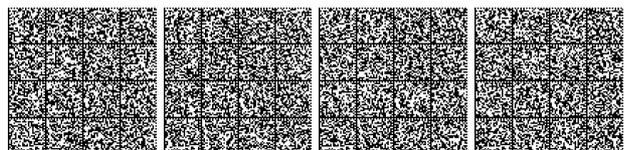
2. Nelle zone A e B e nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni subacquee individuali o in gruppo, svolte con o senza autorespiratore.
3. Nella zona C le immersioni subacquee diurne con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici.
4. Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:
   a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
   b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
   c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
   d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
   e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
   f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
5. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nella zona C, i richiedenti, entro 24ore dall'inizio dell'immersione devono:
   a. indicare data e orario d'immersione, numero di subacquei, sito d'immersione, tipologia dell'immersione, caratteristiche dell'unità navale utilizzata; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa.
   b. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;
8. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo dell'area marina protetta.
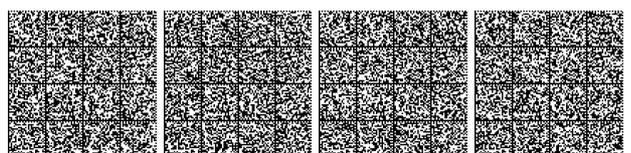
Articolo 14 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

1) Nelle zone A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.

2) Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:

   a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;

3) Nelle grotte sommerse sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità:

   a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
   b) in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione;
   c) le visite guidate subacquee notturne sono consentite previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore.

4) Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.
5) Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
6) La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita nelle zone B e C a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
7) Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8) Nelle zone C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

9) Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

10) `Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

11) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:

   a) avere sede legale o operativa nei Comuni di ricadenti nell'area marina protetta, o risultare operanti nella stessa da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento;
   b) attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione è qualificato con grado minimo "DiveMaster", e/o titolo equipollente in stato attivo riconosciuto dalle scuole di abilitazione nazionali o internazionali;
   c) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli operatori, guide e istruttori;
   d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'Ente Gestore;
   e) versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;

12) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

   a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, mc.ori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
   b) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione;
   c) attestazione che almeno uno dei soci del centro di immersione sia in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
   d) periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche.

13) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:

a) i siti di immersione;
b) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;
c) il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;
d) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;
e) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
f) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee.

14) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.

15) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15 - *Disciplina della navigazione da diporto*

1) Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2) Nella zona A non è consentita la navigazione.

3) Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

4) Nelle zone B è consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

5) Nelle zone C è consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.

6) Nelle zone B e C, entro la distanza di 300 m dal perimetro delle zone A, è consentita la navigazione a velocità non superiore a 5 nodi e comunque con scafo in dislocamento.

7) Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

8) Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

9) L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

10) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 16 - *Disciplina dell'attività di ormeggio*

1. Nelle zone A e B non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.
2. Nelle zone C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'Ente gestore, presso le opere portuali, i moli, le banchine, i pontili e i gavitelli installati nei siti individuati dall'Ente gestore.
3. Nelle zone C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'Ente gestore, impiegate per le attività di visite guidate subacquee, pescaturismo, noleggio e locazione, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.
4. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle attività di cui al precedente comma 3.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
   a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
   b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;
   c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.
   d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
   e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
   f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di

tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato
   a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
   b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;
   c) alla durata della sosta.
9. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 28.
10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i proprietari di unità da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
    b. navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;
    c. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
    d. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
11. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 17 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non è consentito.
2. Nella zona C l'ancoraggio non è consentito
   a) nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, individuate e opportunamente segnalate dall'Ente gestore;
   b) all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;
3. Nei restanti tratti di mare della zona C l'ancoraggio è consentito, a natanti e imbarcazioni.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da

biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.

5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 18 - *Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio e alle navi da crociera.
2. Nella zona A non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.
3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, e comunque in assetto dislocante, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
4. È consentito l'accesso a remi alle grotte ai soli natanti adibiti a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
5. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
6. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
7. In zona C, l'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
8. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28, commisurato:
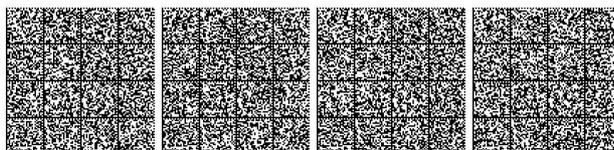
a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;
c) alla durata del permesso.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
    a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate;
    b) unità dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta), nel caso di unità da diporto;
    c) unità munite di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore .

13. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore può stabilire un numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di trasporto passeggeri le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 19 - *Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto*

1) L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio di cui agli articoli 15, 16 e 17.

2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento le unità navali impiegate dovranno risultare in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
   a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
   b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
   c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
3) Fino al termine temporale di cui al precedente comma, i proprietari delle unità navali impiegate in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore
4) Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo autonomo provvedimento, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi. Tali autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente alle società e agli armatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% dei permessi, e subordinatamente alle società e agli armatori non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:
   a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
   b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28.
6) Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
7) I comandanti o l'equipaggio delle unità navali destinate al noleggio dovranno assicurare la presenza a bordo degli stessi mezzi, nonché l'uso di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a bordo,che dovranno essere opportunamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
8) Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di

a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore .
c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo dell'area marina protetta e del presente regolamento.

9) Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 20 - *Disciplina dell'attività di pesca professionale*

1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo, la pesca a strascico, a circuizione e con reti tipo cianciolo e la pesca subacquea professionale.
2. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.
3. In zona C, l'attività di pesca professionale non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
4. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale o operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con i seguenti attrezzi, in alternativa fra loro:
   a. reti da posta, con le seguenti modalità:
      i. dal 1 febbraio al 30 settembre, esclusivamente reti con maglia di dimensioni non inferiori a 24 mm, detta "maglia del 12";
      ii. dal 1 ottobre al 30 gennaio, reti con maglia di dimensioni 20mm, detta "maglia del 14";
      iii. le misure sopra indicate ai punti i) e ii) sono obbligatorie trascorsi 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
      iv. fino al termine di cui alla precedente punto iii) sono consentite reti con maglia delle dimensioni previste dalle norme vigenti ed il rispetto delle misure di cui ai punti i) e ii) costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione;
      v. lunghezza massima totale delle reti pari a 5.000 m per imbarcazione;
      vi. le misure sopra indicate ai punti i) e ii) non si applicano per la pesca allo zerro (*Spicara smaris*);
      vii. le reti devono essere segnalate con boe riportanti il numero di matricola dell'unità navale e da bandierine gialle con lettera R a carattere cubitale di colore nero, distanziate tra loro non più di 200 m, e, nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, calate ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri;
   b. palamiti, secondo le seguenti modalità:
      i. con ami con larghezza della pancia non inferiore a 10mm (Mustad n°14);
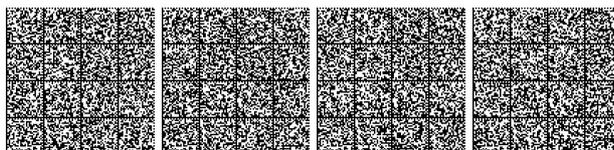
ii. nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre, calati ad una distanza non inferiore ai 150 metri dalla costa;
iii. è obbligatorio segnalare i palamiti con boe riportanti il numero di matricola dell'unità navale e da bandierine bianche con lettera P a carattere cubitale di colore nero, distanziate tra loro non più di 500 m;

c. fonti luminose, esclusivamente oltre la distanza di 200 m dalla costa e all'esterno delle insenature;
d. nasse, secondo le seguenti modalità:
   i. con un numero massimo di 1.500 nasse per unità navale;
   ii. esclusivamente dal 1 dicembre al 30 giugno, rimuovendole nei mesi restanti;
   iii. è obbligatorio segnalare le nasse con boe riportanti il numero di matricola dell'unità navale e da bandierine gialle con lettera N a carattere cubitale di colore nero;
e. ferrettara (sgomberara, occhiatara e palamitara), segnalata come previsto per le reti da posta;

5. Nell'area marina protetta non sono consentiti la pesca di polpi (*Octopus spp.*), aventi un peso inferiore ai 200 grammi, e il prelievo del corallo rosso (*Corallium rubrum*).
6. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo.
7. E' fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parti di essi.
8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono
   a. inoltrare richiesta presso l'Ente gestore entro il 30 maggio di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
   b. assicurare la presenza a bordo di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti, che dovranno essere appositamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 21 - *Disciplina dell'attività di pescaturismo*

1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al pescaturismo nell'area marina protetta, i richiedenti devono assicurare la presenza a bordo delle unità navali di sistemi per la raccolta delle acque nere e di sentina, nonché di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, compresi quelli per le attività di ristorazione/degustazione, che dovranno essere appositamente conferiti a terra per il debito smaltimento.
6. Le imprese di pescaturismo autorizzate devono riportare in un apposito registro predisposto dal Soggetto Gestore, per ogni escursione, la data, i siti raggiunti, gli estremi dei partecipanti. (in conformità alle previsioni di cui alla normativa inerente la privacy – dlgs. 196/03 e ss.).I registri dovranno essere tenuti aggiornati a fine escursione ed esibiti a richiesta all'Autorità Marittima e al Soggetto Gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal Soggetto Gestore unicamente a scopo statistico ed ai fini della tutela ambientale.
7. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 22 - *Disciplina dell'attività di pesca sportiva*

1. La pesca subacquea in apnea non è consentita nell'area marina protetta. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.
2. Nell'area marina protetta, l'attività di pesca sportiva non è consentita
   a. con sistemi di pesca non individuali e con attrezzi elettromeccanici e/o idraulici, quali affondatori elettrici e salpa bolentini;
   b. con l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
   c. con fonti luminose per la pesca e con procedure di pasturazione;

d. con *monel*, piombo guardiano e *vertical jigging*, traina di fondo o attrezzi da pesca similari;

e. con utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;

f. con le seguenti tecniche e attrezzi di pesca:

i. palamito;

ii. pesca con fiocina, anche con l'uso di lampada;

iii. coppo o bilancia;

iv. giacchio o rezzaglio o sparviero;

v. nassa e qualsiasi altra tipologia di trappola;

vi. nattelli (corona) per la pesca in superficie.

3. Nelle zone A e B e nella fascia di mare ampia 300 m dal limite delle predette zone non è consentita qualunque attività di pesca sportiva.
4. In zona C, l'attività di pesca sportiva non è consentita nell'insenatura denominata "La Strea".
5. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la pesca sportiva, con i seguenti attrezzi e modalità:

a. esclusivamente dalle ore 06.00 sino alle ore 22.00;

b. da riva, con lenza e canna a non più di 3 ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm, e con lenze per cefalopodi, massimo 2 attrezzi per pescatore sportivo;

c. da unità navale, con bolentino con lenza o canna, a non più di tre ami di larghezza minima della pancia pari a 8 mm (spazio pari al diametro di una sigaretta) e non più di 2 lenze o canne per unità navale, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona;

d. è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 5 kg per persona e massimo 10 kg per unità navale, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona. Il quantitativo massimo pescabile può essere superato dalla cattura di un singolo esemplare. Ai fini del controllo va scartato l'esemplare di taglia maggiore e valutato se il pescato rimanente rientri nel massimo quantitativo pescabile;

e. per un massimo giornaliero di n. 5 esemplari di polpi (Octopus spp.) aventi un peso minimo di 250 grammi;

f. esclusivamente dal 20 ottobre al 31 marzo, per la pesca al calamaro.

6. In zona C sono consentite le gare di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5.
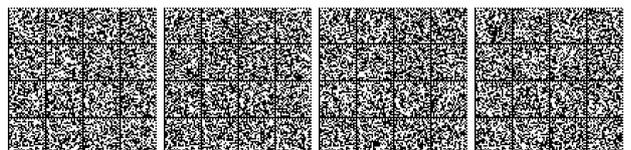
7. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente gestore.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di pesca sportiva per i non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono
   a. versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 28;
   b. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
9. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "PORTO CESAREO"

Articolo 23 - *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta "Porto Cesareo", come previste dal decreto istitutivo.

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'Area Marina Protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 24 – *Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
   c. le generalità del richiedente;
   d. l'oggetto;
   e. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
   f. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Porto Cesareo".

6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 25 – *Documentazione da allegare*

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 26 - *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 27.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 27 - *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

5. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
   a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
   b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
   c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

8. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 26.

Articolo 28 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche dell'unità navale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva in zona C è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della tipologia di pesca.
11. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 16, comma 10.
12. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
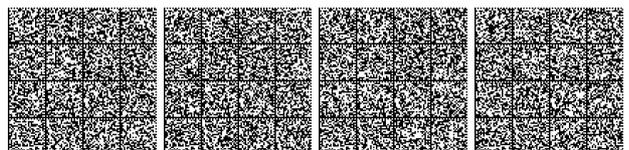
a. con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Porto Cesareo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - *Monitoraggio e aggiornamento*

1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 30 – *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.

Articolo 31 – *Pubblicità*

1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 32 – *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

09A15581
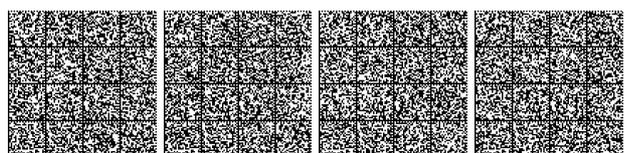
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 dicembre 2009.

Rettifica alla determinazione 18 novembre 2009, recante: «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, e, in particolare, l'art. 38, comma 5, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'AIFA;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Vistala determinazione AIFA del 29 maggio 2009, n. 129, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Anna Rosa Marra la direzione dell'Ufficio per le Autorizzazioni all'Immissione in Commercio (AIC) di medicinali con procedura nazionale, comprensiva dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio medesimo;

Viste le linee guida «Sunset Clause» pubblicate a cura dell'AIFA in data 2 aprile 2009;

Considerato che, alla data del 6 luglio 2009, alcune società non hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza per i medicinali di cui all'elenco *A* allegato alla presente determinazione;

Considerato, pertanto, che le autorizzazioni all'immissione in commercio per cui non è stata presentata domanda di esenzione nei termini sono decadute a far data dal 6 luglio 2009;

Considerato che, entro il termine di decadenza sopra indicato, alcune società hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza, che è stata respinta dall'AIFA, per i medicinali di cui all'elenco *B* allegato alla presente determinazione;

Vista la determinazione a firma della dott.ssa Marra del 18 novembre 2009, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Supplemento Ordinario n. 228 del 7 dicembre 2009 con la quale si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche;

Atteso che, negli allegati *A* e *B*, parti integranti della citata determinazione del 18 novembre 2009, sono state erroneamente incluse specialità medicinali commercializzate anteriormente alla data del 6 luglio 2009;

Ritenuto di dover rettificare la citata determinazione eliminando dagli allegati A e B tutte le specialità medicinali per le quali sia stata accertata l'avvenuta commercializzazione e per cui, conseguentemente, non è maturata la decadenza di cui all'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Determina:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali riportati nei rettificati allegati *A* e *B*, parti integranti del presente provvedimento, sono decadute a far data dal 6 luglio 2009.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO *A*
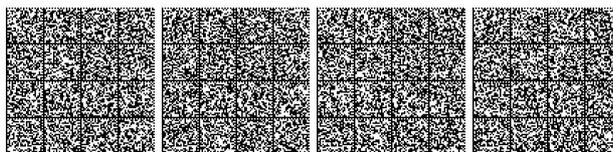
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
ABEX	026465	GLORIA MED PHARMA S.R.L.
ACELLUVAX	028274	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOST
ACESAL	004422	GEYMONAT S.P.A.
ACICLOVIR	031999	DOMPE' SPA
ACICLOVIR	034062	REMEDIA
ACICLOVIR PROGE FARM	035305	PROGE FARM S.R.L.
ACIDO ACETILSALICILICO	030132	ITALFARMACO S.P.A.
ACIDO ACETILSALICILICO	030252	ECOBI
ACIDO ACETILSALICILICO RATIOPHARM	034760	RATIOPHARM GMBH
ACIDO ASCORBICO	030131	ITALFARMACO S.P.A.
ACIDO ASCORBICO	030253	ECOBI
ACIDO ASCORBICO	031878	LACHIFARMA
ACIDO AZELAICO INTENDIS S.P.A.	036051	INTENDIS S.P.A.
ACIDO NALIDIXICO	030254	ECOBI
ACIDO TRANEXAMICO IG FARMACEUTICI	036831	I.G. FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE
ACIDO TRANEXAMICO PHARMEG	036833	PHARMEG S.R.L.
ACLONIUM	031830	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL
ACLOTAN	029023	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI	032606	IRIS
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BAXTER	035567	BAXTER S.P.A.
ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI GOBBI FRATTINI	031534	GOBBI FRATTINI
ACQUA PREPARAZIONI INIETTABILI PER IRRIGAZIONE	030905	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ACTASE	034617	J.C. HEALTHCARE S.R.L.
ACTICROM	029071	EURO-PHARMA S.R.L.
ACTISITE	027792	SOLCO GMBH
ACTISOUFRE	028220	LABORATOIRES GRIMBERG
ACUMAX	028578	MAX FARMA SRL
ADENOBETA	018390	SALUS RESEARCHES S.P.A.
ADIBORAN AD	028769	EUROSPITAL
ADITUM	035257	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
ADIZEM	029442	NAPP LABORATOIRES LTD
ADRENALINA	030135	ITALFARMACO S.P.A.
ADRENALINA	031921	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
AERBRON	020049	FATER S.R.L.
AFLOGINE	032224	DEVERGE'
AFLOGOS	026448	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
AFOS	024502	SALUS RESEARCHES S.P.A.
AGARBIL C.M.	034943	POLIFARMA

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
AIREST	032329	CABER
ALAXINA	026485	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
ALBUMINA UMANA KABI	022202	OCTAPHARMA AB
ALBUMINA UMANA KEDRION	006557	KEDRION S.P.A.
ALCALIN KELEMATA	003636	KELEMATA
ALCATROL	034253	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
ALDROX	004152	WYETH LEDERLE S.P.A.
ALFAKINASI	027133	ALFA WASSERMANN S.P.A.
ALGOCETIL	024656	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
ALIANTIL	033969	MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.
ALLERPLUS	026506	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
ALLOPURINOLO DOMPE'	032096	DOMPE' SPA
ALLUMINIO IDROSSIDO	030256	ECOBI
ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO QUALI	029730	QUALIFARMA
ALOPERIDOLO	031922	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
ALPRAN	033662	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH
ALPROSTADIL	033532	HEXAL S.P.A.
ALUPIR	021297	L.F.M.
ALVEOSPAD	027583	CABON-DENIT
ALVOSTOP	033902	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
AMARO KELEMATA	021147	KELEMATA
AMBROXOL	033438	BAYCARE S.R.L.
AMIDO GLICEROLATO	030320	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
AMINOFILLINA	031923	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
AMINOSPARE	035743	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
AMINOSTERIL N-HEPA	028044	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
AMINOVENOS N-PEDIATRICO	028043	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH
AMIODARONE HOSPIRA	036852	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
AMOXICILLINA	023911	BIG
AMOXICILLINA	030140	ITALFARMACO S.P.A.
AMOXICILLINA ANGELINI	035898	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
AMOXICILLINA FIDIA	033696	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
AMOXILLIN	023506	BIG
AMOXISTAD	032314	EG S.P.A.
AMPIBAC	034272	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
AMPICILLINA E SULBACTAM IBIGEN	036625	IBIGEN S.R.L.
AMPICILLINA PROMEDICA	021909	PROMEDICA S.R.L.
ANACIDASE	005433	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
ANDILEX	028888	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
ANGIOCONRAY	020453	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
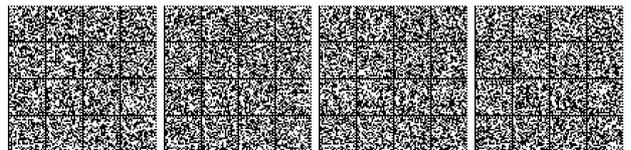
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
ANIFED	024867	ALFA WASSERMANN S.P.A.
ANTADRIL	035011	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
ANTIACIDO GIULIANI	028099	ALFA WASSERMANN S.P.A.
ANTICOAGULANTE ACD	031325	SALF
ANTICOAGULANTE ACD	031574	GOBBI FRATTINI
ANTICOAGULANTE CPD FKI	031375	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
ANTICORIZZA OGNA	032108	OGNA
ANTIEMORROIDALI	029886	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
ANTIFLU	016816	POLIFARMA BENESSERE
ANTIMICOTICA SOLFORATA	029887	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
ANTISCOTTATURA	030299	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
ANTISCOTTATURA	031879	LACHIFARMA
ANTISCOTTATURA BIO CHEM	031095	BIO CHEM
APRENIN	027542	BRACCO
APUAX	033759	CEPHALON SRL
AQUITEL	034159	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL
ARACELL	036366	CRINOS S.P.A.
ARESTAL	029303	JANSSEN CILAG S.P.A.
ARTEX	026684	LES LABORATOIRES SERVIER
ARTROREUMA	028475	TEOFARMA
AS/85	028665	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL
ASCORBIN CALCIUM	003117	ITALFARMACO S.P.A.
ASPIDOL	025008	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
ASSOGEN	028022	METAPHARMA
ASTER C	001500	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
ASTRIF	036563	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.
ATENOLOLO + CLORTALIDONE	033352	LIFEPHARMA S.P.A.
ATROPINA SOLFATO	031924	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
AULIN BETA	029122	ROCHE S.P.A.
AURICID	032987	DAY FARMA
AURORIX	027945	ROCHE S.P.A.
AUSOVIT B COMPLESSO	000627	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
AVIRIN	028499	EUROFARMACO S.R.L.
AVOCIN	024469	WYETH LEDERLE S.P.A.
AXER ALFA	024749	ALFA WASSERMANN S.P.A.
BACAMPICILLINA ABC	034350	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
BACAMPICILLINA ALMUS	034754	ALMUS S.R.L.
BACAMPICILLINA GET	034291	GET
BACIBAC	034490	MAX FARMA SRL
BACREN	034332	GAMBAR
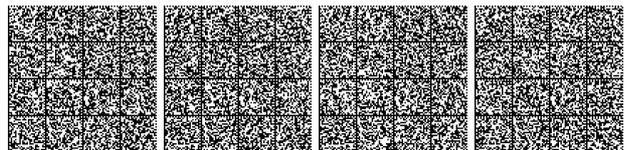
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
BACTERNIL	025454	MAFFIOLI
BACTIDAN	026001	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
BACTOFEN	032067	TELEFLEX MEDICAL
BAGNO OCULARE	029890	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
BALSAMICO	029891	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
BALSAMICO F DI M	001442	KELEMATA
BALSAMINA KRONER	010883	CECCARELLI FARMACEUTICI
BAMIXOL	032206	CRINOS S.P.A.
BASIC	008615	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
BAYERCILLIN	021130	BAYER HEALTHCARE AG
BAYMICARD	026692	BAYER HEALTHCARE AG
BECLOFAX	029146	MASTER PHARMA S.R.L.
BECLOJET	028844	PROMEDICA S.R.L.
BECLOMETASONE LPB	032820	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
BECLOMETASONE NORTON	035961	NORTON WATERFORD
BEGRIVAC	022143	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOST
BENADRYL	003588	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
BENAPREX	033661	SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.
BENDIRAL	036390	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
BENEAS	035526	BRACCO S.P.A.
BENFLOGIN	025736	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
BENVENT	028576	MAX FARMA SRL
BENZALCONIO CLORURO	029715	SOFAR
BENZALCONIO CLORURO	030300	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
BEROCCA CALCIO E MAGNESIO	034825	ROCHE S.P.A.
BETA ADALAT	027875	BAYER S.P.A.
BETADES	025265	BAYER S.P.A.
BETAMETASONE DIPROPIONATO	031280	BIOPROGRESS S.P.A.
BETAMETASONE DIPROPIONATO PLOUGH	032959	SCHERING PLOUGH SPA
BETANTRONE	028416	ITALFARMACO S.P.A.
BETAPLUS	021779	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
BETRON R	028701	ITALFARMACO S.P.A.
BETTER	027361	BAYER S.P.A.
BICONCOR	035185	BRACCO
BILAGAR C.M.	033772	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
BILAXEN	035766	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
BIO CI	005477	CECCARELLI FARMACEUTICI
BIOCALCIN	027795	GERMED PHARMA S.P.A.
BIOCICLIN	024276	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
BIOCIL	032140	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
BIOGRIP S	032889	BIOPROGRESS S.P.A.
BIOLAC EPS	028539	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
BIOMETIL	027416	GIBIPHARMA
BIOPERIDOLO	023919	F.I.R.M.A. S.P.A.
BIOSERN	029098	BIOPROGRESS S.P.A.
BIOSOVIRAN	033354	BIOPROGRESS S.P.A.
BIOSTEINA	027157	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
BISOLTUSSIN	034051	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
BIVITOX	028954	LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL
BIZYTRAM	034923	NAPP PHARMACEUTICALS LTD
BLOX	023712	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
BRABIL	035523	BRACCO S.P.A.
BRACTON	032294	BRACCO S.P.A.
BRAPAC	035528	BRACCO S.P.A.
BREK	023932	WYETH LEDERLE S.P.A.
BREVILAX	023772	BIOHEALTH ITALIA S.R.L.
BROMAZEPAM FARMA 1	036142	FARMA 1
BRONCASPIN	023697	BAYER S.P.A.
BRONCOTURBINAL	023847	VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA
BRUFORT	024993	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
BUFFERIN	023347	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
BUPIVACAINA ANTIGEN	034814	ANTIGEN PHARMACEUTICALS
BUTASEDIL	035111	NOBEL FARMACEUTICI
C DESTROSIO	013580	A.M.S.A. S.R.L.
C MONOVIT	008702	BIG
C PIRINA	026719	BRACCO
CABALTIN	029524	S.I.F.I. S.P.A.
CALBISAN	033382	PANTAFARM SRL
CALCIDON FORTE	033590	BAYER S.P.A.
CALCIFORTE	027119	LABORATOIRES GRIMBERG
CALCIO	033389	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
CALCIO FOLINATO	033520	CRINOS S.P.A.
CALCIO FOLINATO EBEWE	034786	EBEWE ITALIA
CALCIO GLUCONATO	031928	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
CALCIO LEVOFOLINATO HOSPIRA	035850	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
CALCITONINA ARMOUR	023748	RORER PHARMACEUTICALS LTD
CAMPILLIN	034793	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
CANDIAL	028974	ANIDRAL S.R.L.
CANDIBIOL	029386	PROBIOTICAL
CAPTOPRIL BIOPROGRESS	035506	BIOPROGRESS S.P.A.
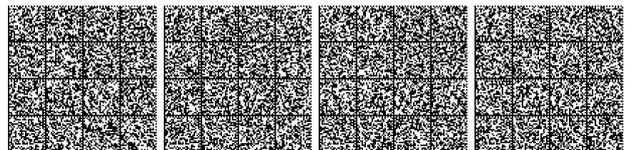
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
CAPTOPRIL NEW RESEARCH	035458	NEW RESEARCH S.R.L.
CAPTOPRIL SELVI	035452	SELVI
CAPTOPRIL TS	035322	T.S. S.R.L.
CARBOPLATINO CRINOS	034378	CRINOS S.P.A.
CARBOTOP	032325	PULITZER
CARBOTUSS	032852	EURO-PHARMA S.R.L.
CARDIMET	001460	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
CARDIOBIL	031578	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
CARDIP	026075	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CARDIPRIL	035848	FINMEDICAL S.R.L.
CARESID	035087	FINDERM FARMACEUTICI
CARNICOR DUE	028622	MAX FARMA SRL
CARNITOLO	015997	RECOFARMA S.R.L.
CARVIT	026849	AGIPS
CASCARA	029897	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
CEBIOPIRINA	022595	BRACCO
CEFACLOR	032883	HEXAL S.P.A.
CEFADEL	028460	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CEFAMAR	024270	F.I.R.M.A. S.P.A.
CEFAZOLINA	024134	JET GENERICI
CEFAZOLINA	032789	UNION HEALTH S.R.L.
CEFAZOLINA	033436	BIOPROGRESS S.P.A.
CEFAZOLINA	033476	SALUS RESEARCHES S.P.A.
CEFAZOLINA	035481	MITIM S.R.L.
CEFAZOLINA ALTASELECT	034931	ALTASELECT
CEFAZOLINA FIDIA	033967	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
CEFIL	028642	NOVUSPHARMA
CEFOK	034515	K.B.R.
CEFONICID	035092	MITIM S.R.L.
CEFONICID 1X2	035045	1X2 PHARMA
CEFONICID ALMUS	033268	ALMUS S.R.L.
CEFONICID FIDIA	033774	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
CEFOPER	025270	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
CEFOPRIM	024354	ESSETI
CEFOTRIZIN	025645	F.I.R.M.A. S.P.A.
CEFOXITINA ALTASELECT	025567	ALTASELECT
CEFRABIOTIC	024983	PROSPA ITALIA S.R.L.
CEFTAZIDIMA L.C.M.	035978	L.C.M.
CEFTRIAXONE ELD PHARMA	036090	ELD PHARMA
CEFULTON	034626	FULTON
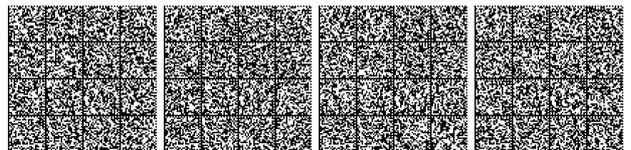
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
CEFUR	024358	EUROFARMACO S.R.L.
CEFUREX	024301	SALUS RESEARCHES S.P.A.
CELESTODERM V	021032	SCHERING PLOUGH SPA
CEMADO	024328	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CENTOXIN	027767	LILLY
CERESTAB	035165	GE HEALTHCARE LIMITED
CESPORAN	024106	CABER
CETRIMIDE	029716	SOFAR
CEVIT	003959	ITALFARMACO S.P.A.
CHENOCOL	023631	CORNELLI CONSULTING
CHININA CLORIDRATO	031929	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
CHININA SOLFATO	030144	ITALFARMACO S.P.A.
CHININA SOLFATO X-PHARMA	032677	X-PHARMA
CIANOCOBALAMINA - ACIDO FOLICO - NICOTINAMIDE - ACIDO ASCORBICO UN	035155	UNION HEALTH S.R.L.
CICLAFAST	025951	MASTER PHARMA S.R.L.
CIFLOX	026698	BAYER HEALTHCARE AG
CILEST	025973	JANSSEN CILAG S.P.A.
CILFERON A	028292	JANSSEN CILAG S.P.A.
CILPIER	034389	ALTASELECT
CIMETIDINA PHARMALABOR	029445	PHARMALABOR
CIMEXIL	029439	GIULIANI SPA
CINIDEF	034903	N & P S.R.L.
CIPROTERONE ACETATO + ETINILESTRADIOLO BAYER	032929	BAYER S.P.A.
CIPROTERONE ACETATO BAYER	033285	BAYER S.P.A.
CISPLATINO	028739	SANDOZ
CISPLATINO CRINOS	033416	CRINOS S.P.A.
CITANEST 3% OCTAPRESSIN	021578	DENTSPLY ITALIA S.R.L.
CITARABINA CRINOS	033507	CRINOS S.P.A.
CITROMAGNESIACA LIMONATA	029923	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
CITROPLUS	022769	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
CLAMIREN	028670	BAYER S.P.A.
CLENASMA	025100	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
CLIDAXIN	035127	FISIOPHARMA S.R.L.
CLIMEDETTE	034158	RESOURCE MEDICAL
CLIMOSTON	031050	SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH
CLINORETTE	034157	RESOURCE MEDICAL
CLISMA PRONTO GIULIANI	028905	GIULIANI SPA
CLOMIPRAMINA	034286	DOC GENERICI SRL
CLOROCHINA BIFOSFATO	030147	ITALFARMACO S.P.A.
CLOROCHINA BIFOSFATO	030259	ECOBI
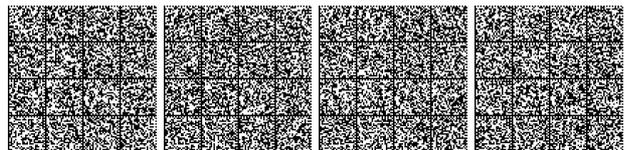
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
CLOROSAN	032285	LACHIFARMA
COBANOV	032904	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
CODEX DNB	021989	ZAMBON ITALIA S.R.L.
COEDIECI	027609	MITIM S.R.L.
COLEDOS	024974	PROSPA ITALIA S.R.L.
COLIFOSSIM	024271	DAY FARMA
COLIZIN	034033	PROGE FARM S.R.L.
COLLIRIUM GEYMONAT	032237	GEYMONAT S.P.A.
COLLODIO ALL' ACIDO SALICILICO	029901	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
COLLYRIA	032234	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA S.P.A.
CONRAY	020454	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
CONRAY 400	020685	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
CONTRAUTO	017988	FATER S.R.L.
CONTUSIL	032123	FARMA 3
CORDIPINA	028344	FARMACEUTICA PAVESE
CORICIDIN	033790	SCHERING PLOUGH SPA
CORIFORTE	032028	SCHERING PLOUGH SPA
CORMAGNESIN	029253	WORWAG PHARMA GMBH
CORTISOMICINA	010733	TUBILUX PHARMA S.P.A.
CRENODYN	025555	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
CRISOLAX C.M.	035359	ITALFARMACO S.P.A.
CRITICHOL	020603	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
CROM	034575	S.F. GROUP
CROMOCUR	033904	TIPOMARK S.R.L.
CRONACOL	026936	MAX FARMA SRL
CURTIN	028335	IBN SAVIO
CYSTRIN	033301	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
D/NPR	028664	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
DAYRUN	035785	FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.R.L.
DEA	032103	BIOPROGRESS S.P.A.
DEBENAR	035253	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.
DENESTIL	033421	PULITZER
DEPRESAM	027420	PARKE DAVIS
DERMAZOL	025411	NOVASOREL
DESAMETASONE	030152	ITALFARMACO S.P.A.
DESAMETASONE	030260	ECOBI
DESMOPRESSINA GALENPHARMA	036639	GALENPHARMA GMBH
DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO	033157	JENAPHARM
DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO	034404	WYETH LEDERLE S.P.A.
DEXOKET	034043	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.
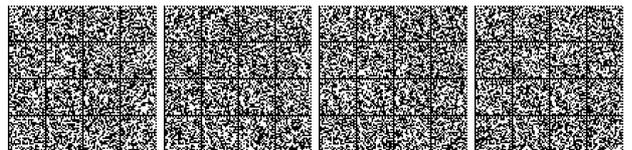
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
DI MILL FRESH	033163	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
DIABEXAN	017478	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
DIABORALE	013730	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
DIASTABOL	033243	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
DICALCIUM	022570	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
DICLOFENAC CLONMEL	033244	CLONMEL HEALTHCARE
DICLOFENAC FIDIA	028966	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
DICLOMED	035308	FARMAKA S.R.L.
DICORTAL	025805	AVANTGARDE S.P.A.
DIDRO KIT	028148	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
DIDRONEL	032914	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
DIERTINA	022600	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
DIESIS	028205	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
DIESPOR	031971	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
DIGENIT	025522	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
DIGERALL	023384	FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA
DIGITOSSINA	031932	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
DIGOSSINA	030637	I.S.F.
DIGOSSINA	031933	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
DIGOXINA NATIVELLE	027419	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
DIMETROSE	026845	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
DINELASI	028482	GENTIUM S.P.A.
DIPERIL	033461	ANTRIVEX S.R.L.
DIPIRIDAMOLO	029283	EG S.P.A.
DIPROGENTA	026256	ESSEX ITALIA S.P.A.
DISGREN	028502	PFIZER ITALIA S.R.L.
DIVAMOX	034635	NEW RESEARCH S.R.L.
DOLEX	027638	IFI
DOLNAIT	028666	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
DOLOBION	035524	BRACCO S.P.A.
DOLOXTREN	033154	SINTACTICA S.R.L.
DOPACARD	033511	CEPHALON SRL
DOPAMINA CLORIDRATO	030638	I.S.F.
DOPAMINA CLORIDRATO	031949	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
DOPATOX	013759	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
DOXICICLINA ETHYPHARM	029991	ETHYPHARM
DOXINA	021818	PHARMION
DRAMOXIN	032937	D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.
DRILLTUSS	036158	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
DRISTAN	028102	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
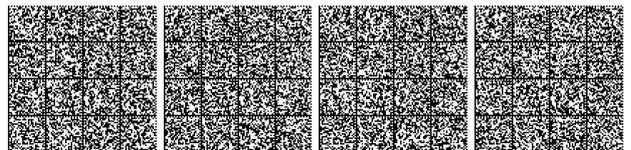
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
DRONICIT	035329	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
DUEFER	033198	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
DUMICOAT	029017	CABON-DENIT
DUNK	034688	SEPI CHIMICA S.R.L.
DUO C	007003	GEYMONAT S.P.A.
ECCELIUM	029185	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
ECODERM	029562	ESSEX ITALIA S.P.A.
ECOSPOR	033053	WYETH LEDERLE S.P.A.
EDEINA	035059	ZAMBON S.P.A.
EDEMAX	033936	S.I.F.I. S.P.A.
EFDEGE	036751	IASON GMBH
EFEDRINA CLORIDRATO	029905	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
EFEDRINA CLORIDRATO	031948	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
EFFERCAL	032319	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
EFFERZINC	035546	HERMES ARZNEIMITTEL
EL. DI REINT. CON POTASSIO, GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO BIEFFE MEDI	031238	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELASTEPEL	032122	HOBAMA
ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO NOVASEL	031369	NOVASELECT
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SOD	031370	NOVASELECT
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE CON GLUCOSIO E SODIO GLUCONATO B	031237	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELETTROLITICA DI REINTEGRAZIONE PH 7.4 CON SODIO GLUCONATO BIEFFE	030913	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA	030915	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA NOVASELECT	030739	NOVASELECT
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA	030916	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO NO	031371	NOVASELECT
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA FKI	031376	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA NOVASELECT	031366	NOVASELECT
ELETTROLITICA REIDRATANTE	032632	IRIS
ELETTROLITICA REIDRATANTE (SOL DARROW I)	032598	IRIS
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	031249	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.
ELLECARE	035845	PHARMACARE S.R.L.
ELLECI 1000	027117	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
ELOVENT	036714	SCHERING PLOUGH SPA
ELVETIL	035010	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
EMADOTE	029174	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
EMOBLOC	036832	EPIFARMA S.R.L
EMOPREMARIN	022120	WYETH MEDICA IRELAND
EMOVIS	027360	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
ENDOBIL	022910	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
ENDOCISTOBIL	014629	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
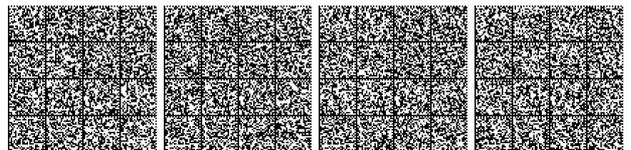
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
ENDOSTEM	028540	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
ENTEROMIX	024518	BIOPROGRESS S.P.A.
EPACALCICA	032788	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
EPAPLEX	017973	FARMA 1
EPARINA CALCICA ETHYPHARM	033610	ETHYPHARM
EPARINA CALCICA FORMENTI	031233	FORMENTI PRODOTTI
EPARINA CALCICA UNION HEALTH	035385	UNION HEALTH S.R.L.
EPARSAN	031969	NUOVO CONSORZIO SANITARIO NAZIONALE S.R.L.
EPICURE	036082	CRINOS S.P.A.
EPITOMAX	032335	J.C. HEALTHCARE S.R.L.
EPOGAM	027514	SCOTIA PHARMACEUTICALS
EPOXITIN	027017	J.C. HEALTHCARE S.R.L.
EQUILITHIUM	032859	FARMAFIN
ERCEF	027404	SINTOFARM FARMACEUTICI S.P.A.
ERDOS	028487	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
ERGOMETRINA MALEATO	031939	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
ERGOMETRINA MALEATO BIL	031872	BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L.
ERGOTAMINA TARTRATO	029907	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
ERGOTAMINA TARTRATO	031940	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
ERGOTINA	028315	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.
ESANOL	035079	PULITZER
ESCOR	029078	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
ESCUDO	033491	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
ESTALIS	034210	NOVARTIS FARMA S.P.A.
ESTRADIOLO	033994	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
ETAPROCTENE	015064	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
ETOPOSIDE FIDIA	033521	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
EUBRIT	035554	EPIFARMA S.R.L
EUDEXTRAN	022438	MEDACTA ITALIA S.R.L.
EUDON	028876	EUROFARMACO S.R.L.
EUNASIN	021871	BRACCO
EUROCEFIX	034609	FARMA 1
EUROCINA	034657	IPA
EVANOR D	022522	WYETH MEDICA IRELAND
EXODERIL	028474	NOVARTIS
EXTERSIN	036718	HEXAL S.P.A.
FANSIDOL	028766	NCSN FARMACEUTICI S.R.L.
FARMICLORINA	032822	GERMO
FARMOSPASMINA	004258	GIULIANI SPA
FASTIGMINA	028117	FORMENTI PRODOTTI
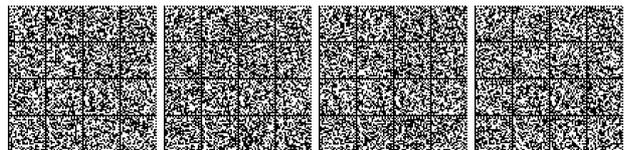
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
FEDOPAM	027967	CEPHALON SRL
FENILEFRINA CLORIDRATO	029909	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
FENTOKET	035553	ALMUS S.R.L.
FERIG	034538	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
FERREMATOS	028597	PULITZER
FERRO GLUCONATO SO.SE.PHARM	034748	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
FEVITAL	018227	PROSPA ITALIA S.R.L.
FIBRONEVRINA	019923	CECCARELLI FARMACEUTICI
FIRMADOL	034042	F.I.R.M.A. S.P.A.
FLAMINIDE	033358	FORMENTI PRODOTTI
FLAVIS	028337	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
FLEBIVAS	029022	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
FLEET MICRO-ENEMA	033075	DE WITT
FLEXIFER	034539	PULITZER
FLOBACIN	026342	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
FLOGOGIN	034706	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
FLOSODIC	032895	TOSI SALUTE
FLUCIS	035651	CIS BIO S.P.A.
FLUINAL	024903	DOMPE' SPA
FLUIRES	028749	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
FLUNISOLIDE	033970	ALFRAPHRMA
FLUNISOLIDE ALMUS	035149	ALMUS S.R.L.
FLUOCARIL	034690	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
FLUOCIT	022097	NOVASOREL
FLUOR VERDE	016549	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
FLUOROURACILE BAXTER	035159	BAXTER S.P.A.
FLUOXETINA	034109	BIG
FLURBIPROFENE	033210	ABBOTT S.R.L.
FLUTAMIDE	033113	ALFA WASSERMANN S.P.A.
FLUTAMIDE PLOUGH	032878	SCHERING PLOUGH SPA
FLUTAMIDE RECORDATI	034403	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
FLUVIRIN	028372	EVANS VACCINES
FOLIX	027409	CABER
FONEXEL	034736	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
FONICEF	032807	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
FONISAL	033229	SALUS RESEARCHES S.P.A.
FORTIPAN	034567	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
FOSFATO SODICO ACIDO BIO CHEM	031140	BIO CHEM
FOSFIDRAL	002015	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
FOXIL	033477	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
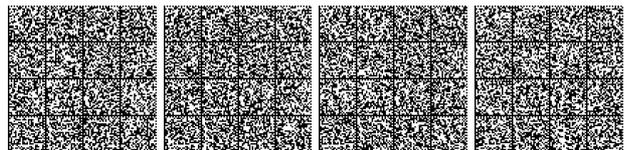
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
FRIDOL	019872	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
FRUT	033504	ZEUS S.R.L.
FRUTTOCAL	022942	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
FUCLODE	032990	BIOPROGRESS S.P.A.
FURABID	029211	FORMENTI PRODOTTI
FUROSEMIDE	031942	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
FUROSEMIDE ECOBI	030266	ECOBI
GALMAX	028432	MAX FARMA SRL
GANAPROFENE	033383	ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE
GASTRO PEPSIN	009535	CECCARELLI FARMACEUTICI
GASTROSED	024982	A.M.S.A. S.R.L.
GASTROZIM	033899	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
GEFOIC	028164	ZAMBON ITALIA S.R.L.
GEMFIBROZIL GET	033806	GET
GENIDIN	035083	PULITZER
GEYDERM	032235	GEYMONAT S.P.A.
GEYDERM SEPSI	032236	GEYMONAT S.P.A.
GEYFRITZ	004190	GEYMONAT S.P.A.
GFS ERBAMONT ITALIA	028307	ERBAMONT
GHB 02	028916	GET
GIUVAPRESS	034166	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL
GIZERO	034083	GERMO
GLICACIL	028616	SHIRE ITALIA S.P.A.
GLICERINA	031629	SOFAR
GLICEROLO CON SODIO CLORURO	030921	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
GLICEROLO NOVARTIS	031991	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
GLICINA	032624	IRIS
GLICINA + ETANOLO	029287	BAXTER
GLICINA E MANNITOLO	032611	IRIS
GLICINA FKI	031918	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
GLICLAZIDE CALAO	036436	CALAO S.R.L.
GLICOLAMP	028661	LAMP S. PROSPERO
GLOBOCEF	028153	ROCHE S.P.A.
GLUCONATO FERROSO AUROBINDO	035000	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
GLUCOSIO	031558	GOBBI FRATTINI
GLUCOSIO	032630	IRIS
GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO FKI	031385	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
GLUCOSIO CON SODIO CLORURO	032629	IRIS
GLUCOSIO E POTASSIO CLORURO NOVASELECT	031372	NOVASELECT
GLUCOSIO E SODIO CLORURO BIEFFE MEDITAL	030925	BIEFFE MEDITAL S.P.A.
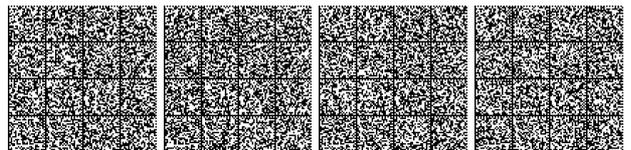
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
GLUCOSIO E SODIO CLORURO NOVASELECT	031373	NOVASELECT
GLUTANIL	028369	BIOPROGRESS S.P.A.
GLUTATOX	028350	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.
GLUTRIL	022838	INNOVEX S.R.L.
GLYTRIN	033316	BIOGLAN LABORATOIRES
GOCCE ODONTALGICHE	030308	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
GOLASOL	028932	GAMBAR
GONOR	028354	MEDA PHARMA S.P.A.
GRINFLUX	034555	S.F. GROUP
GRUMIVIT	034024	PIEMONT-FARM S.R.L.
GUAJABRONC	025472	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
GYNINTIMO	035532	GERMO
HAIMACIG ENDOVENA	028179	KEDRION
HAMAMILLA	032241	PHARMASETTE
HEMOFLUSS	033952	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
HERBE'	032066	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
HIBIDIL	032187	SSL HEALTHCARE ITALIA
HIBIMAX	032189	SSL HEALTHCARE ITALIA
HIBTITER	028929	WYETH LEDERLE S.P.A.
HUMOFERON	027381	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
HYDREX SURGICAL SCRUB	032320	ADAMS HEALTHCARE LTD
HYLASHIELD	034402	FARMILA-THEA
HYPERIUM	032020	LES LABORATOIRES SERVIER
HYPOSTAMINE	023718	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
IALECT	035225	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
IBUPROFENE	033168	ABBOTT S.R.L.
IBUPROFENE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL	028797	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
IBUSCENT	029476	ELAN PHARMA LTD
ICARUS	035794	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
IDRAZIL	035522	BRACCO S.P.A.
IDROCORTISONE LUX	010732	TUBILUX PHARMA S.P.A.
IDROELETTROLITICA BILANCIATA GASTRICA FKI	030762	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
IDROLAC EPS	028909	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
IDROLATTONE	022666	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
IDRONEOMICIL	011203	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
IETEPAR	018748	ROTTAPHARM S.P.A.
IFENEC SHAMPOO	028795	ITALFARMACO S.P.A.
IMIXANE	033353	LIFEPHARMA S.P.A.
IMMUNOTETAN	021935	KEDRION S.P.A.
IMOVAX POLIO ORALE	029183	SANOFI PASTEUR MSD S.N.C.
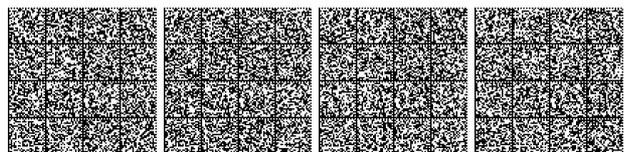
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
IMPRESIAL	026095	ZAMBON ITALIA S.R.L.
IMPROMEN	026127	FORMENTI PRODOTTI
INNOHEP	027815	LEO PHARMACEUTICAL PRODUCT LTD
INOPAMIL	025257	ZAMBON S.P.A.
INTRAFUSIN	033150	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
IODOPOVIDONE ANGELINI	032120	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
IPATOX	028349	IPA
IPERICO SEGEFARM	034928	SEGEFARM
IPOCALCIN	027431	SALUS RESEARCHES S.P.A.
IPOCROMO	028587	RIPARI GERO
IPRAFEN	024767	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
IPRAGOCCE	034193	PROGE FARM S.R.L.
IPRIFLEX	028120	PROMEDICA S.R.L.
IPROSTEN	027494	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
IRISELF	035527	BRACCO S.P.A.
ISEPACIN	029307	SCHERING PLOUGH SPA
ISF 09338	027592	I.S.F.
ISIMET	028168	ABBOTT S.R.L.
ISOFLURANE MEDEVA	033116	MEDEVA EUROPE LIMITED
ISOFLURANE RHODIA ORGANIQUE FINE LTD	029184	RHODIA ORGANIQUE FINE LTD
ISONIAZIDE	030268	ECOBI
ISOSORBIDE-5-MONONITRATO EUDERMA	033719	EUDERMA
ISOSORBIDE-5-MONONITRATO RECORDATI	034250	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
ISOZETA	027595	ZETA
ITRIZOLE	027822	J.C. HEALTHCARE S.R.L.
JARSIN	033890	LICHTWER PHARMA AG
JUVEPAR	028608	BRACCO
KAL 1000	033246	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
KEFOX	024312	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
KETARTRIUM	024494	BIG
KETO	023324	BAYER S.P.A.
KETOPROFENE	033539	RATIOPHARM GMBH
KICAL	032345	CABER
KILIOS	021586	PFIZER ITALIA S.R.L.
KIRON	027305	BAYER S.P.A.
KLI TEAR	034488	MODE BRILLEN KONTAKT LINSEN
KOBAC	034362	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
KREBSILASI IRBI	026610	WYETH LEDERLE S.P.A.
KREDEX	027605	ROBIN S.R.L.
LACRIFILM	034139	ALFA INTES
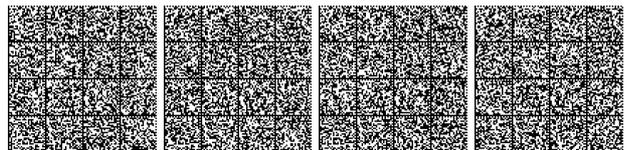
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
LACRIMED	034300	BRACCO S.P.A.
LACTOCANDIL	032854	ANIDRAL S.R.L.
LACTOGER EPS	027581	UCB PHARMA S.P.A.
LACTOVIS	028496	FERMENTI
LACTYL EPS	034542	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
LAMPOCEF	033417	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
LAMPOSPORIN	024308	PROSPA ITALIA S.R.L.
LANSINOH	034552	AMEDA EGNELL LIMITED
LASS	36212	ALFA WASSERMANN S.P.A.
LATTULOSIO GIULIANI	027302	GIULIANI SPA
LAXIVAL FIBRE	028774	BAYER S.P.A.
LEBLON	024019	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.
LEGEND	029081	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
LENET CREMGEL	028289	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
LENTARON	029039	NOVARTIS
LENTORSIL	028708	ITALFARMACO S.P.A.
LEPTOFEN	020472	PFIZER ITALIA S.R.L.
LEUCORSAN	005030	LIFEPHARMA S.P.A.
LEVELYN	034577	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
LEVODOPA CARBIDOPA EG	035897	EG S.P.A.
LEVOMET	032829	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
LIDENT ADRENALINA	029180	COSMO
LIDENT ADRENOR	029179	COSMO
LIDERSOLV	034896	ALTA CARE
LIDOCAINA CLORIDRATO	030269	ECOBI
LIDOCAINA CLORIDRATO	031950	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO	031289	BIOPROGRESS S.P.A.
LIDONEST 2%	027752	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
LINES LEI	032043	FATER SPA
LINIMENTO BERTELLI	005363	KELEMATA
LIOGLUTAMIX	034081	TORRE
LIPOSYN	027019	HOSPIRA ITALIA S.R.L.
LIS EPS	027337	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
LISEMIR	034251	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
LISETA	033655	N.V. ORGANON
LITIO CARBONATO	031893	LACHIFARMA
LITIO CARBONATO MARVECSPHARMA SERVICES	029979	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
LOCRAL	028745	SCHERING PLOUGH SPA
LONTAX	036431	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
LORAZEPAM LEDERLE	031808	WYETH LEDERLE S.P.A.

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
LORBEF	028345	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
LORMETAZEPAM BAYER	032943	BAYER S.P.A.
LORMETAZEPAM FARMA 1	035909	FARMA 1
LUCEBANOL	035221	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.
LUCIBRAN	028105	BRACCO S.P.A.
LUTEX E	006611	A.M.S.A. S.R.L.
LUXOCID	034713	DUEGI PHARMA S.R.L.
LYCIA LUMINIQUE	032317	ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO
MACROBID	028703	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
MAFTIDIN	036549	PROGE FARM S.R.L.
MAGLUT	028813	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
MAGNESIA EFFERVESCENTE SANITAS	025672	I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL
MAGNESIA KELEMATA	000864	KELEMATA
MALTOFER	032772	VIFOR FRANCE SA
MANERIX	028641	NOVUSPHARMA
MANNITOLO E SORBITOLO	032627	IRIS
MAVIK	028265	ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.
MAXISTERIL	034732	GERMO
MEFLAVAL	027486	FARMIGEA
MEGAVEC	028977	PROPHINPHARMA
MENALGON	015987	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
MEPIVACAINA PULITZER	035125	PULITZER
MERAPRIL	034848	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
MERBROMINA	031880	LACHIFARMA
MERCUROCROMO	013922	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
MERLUZZINA	014115	MF LEADERS
MESALAZINA	034308	NOVOPHARM FRANCE
METACAF	027406	BARDIAFARMA
METAMUCIL	024399	PROCTER & GAMBLE S.R.L.
METASAL	028970	SALUS RESEARCHES S.P.A.
METAZOL	027399	C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO
METINA	019676	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
METIVIROL	028225	RIPARI GERO
METOTENS	027310	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
METOTRESSATO	028747	SANDOZ
METOTRESSATO FIDIA	033478	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
METRONIDAZOLO	030165	ITALFARMACO S.P.A.
MEZEN	026417	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
MIADENIL	027812	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
MICELIUM	029186	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
MICOSTEN	024848	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
MICROCID	034782	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
MICROLAX	032093	MCNEIL AB
MICUTRIN	022403	PFIZER ITALIA S.R.L.
MIDAZOLAM	035284	ALFRA SNC
MIELE ROSATO BIO CHEM	031148	BIO CHEM
MIKAVIR	025587	SALUS RESEARCHES S.P.A.
MINERVIT	034839	SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
MIONIDIN	028019	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
MIOREL	032979	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
MIRTAZAPINA ORGANON	036856	N.V. ORGANON
MIXER	028320	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
MOASAN	035649	ASTELLAS PHARMA S.P.A.
MOD	025832	WYETH LEDERLE S.P.A.
MOGUSTIL	028897	DOMPE' FARMACEUTICI SPA
MOLCAIN	027391	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
MONTRICIN	025046	SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA
MORUVIRATEN	027978	BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L.
MOSANAX	035650	ASTELLAS PHARMA S.P.A.
MUCIVITAL	032370	ARKOPHARMA
MUCONORM	027175	PROSPA ITALIA S.R.L.
MUCOSYT	028709	BIOPROGRESS S.P.A.
MUCOTHIOL	029069	S.C.A.T.
MUSIQA	036169	BAYER S.P.A.
MXL CONTIN	034096	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS
N 32 COLLUTTORIO	032643	ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO
NALOXONE	033336	SIRTON PHARMACEUTICALS
NAPRO-DOL	032180	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
NAPROXENE	033289	LIFEPHARMA S.P.A.
NASIVIN	019794	BRACCO
NATECAL	029473	ITALFARMACO S.P.A.
NENIA	034654	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA
NEO ASENSIL	032051	L.F.M.
NEO CARDIOL	029096	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
NEO CORICIDIN C	027571	SCHERING PLOUGH SPA
NEO CORICIDIN GOLA	009089	SCHERING PLOUGH SPA
NEO CORICIDIN TOSSE	001585	SCHERING PLOUGH SPA
NEO UNIPLUS	027800	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
NEO UNIPLUS C	028656	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
NEOFORM	028365	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
NEUROGER	028121	PROMEDICA S.R.L.
NEVANIL	022306	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
NICARDIPINA PENSA	033364	PENSA
NIFEDIPINA	033957	BAYCARE S.R.L.
NIFEDIPINA BIOGEN-DOMPE'	033097	BIOGEN-DOMPE' S.R.L.
NIFEDIPINA SIGMA TAU GENERICS	024370	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
NIFEDIPINA EDMOND PHARMA	033095	EDMOND PHARMA S.R.L.
NILVAPRES	029323	F.I.R.M.A. S.P.A.
NIMESULIDE EUROGENERICI	035379	EG
NIPERCEF	034876	P.R.C. SRL
NIRVANIL	020709	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
NISKEMIL	028294	ITALFARMACO S.P.A.
NITREX	029311	ESSEX ITALIA S.P.A.
NITROPLAST	031983	SANOL MEDICINALI S.R.L.
NORADRENALINA TARTRATO	031945	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
NORMABRON	028750	MASTER PHARMA S.R.L.
NORMOSANG	034543	ORPHAN EUROPE SARL
NORPROLAC	029181	FERRING S.P.A.
NOTHAV	032794	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOST
NOVAHALER	034180	MASTER PHARMA S.R.L.
NOVOBIOCYL	025551	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.
NOXIGRAM	026668	F.I.R.M.A. S.P.A.
ODONTOXINA	032048	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
OFTANEX	034345	SANTEN OY (FINLANDIA)
OFTEAR	028174	ZAMBON ITALIA S.R.L.
OL BI	018081	K.G. ITALIA
OLIO DI RICINO	029450	OGNA
OLIO DI RICINO	029931	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
OMBEX	036479	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
OPTAFEN	034025	PROGE FARM S.R.L.
OPTAMID	034023	PROGE FARM S.R.L.
OPTISTIN	021953	TUBILUX PHARMA S.P.A.
ORALNOVEL	034018	FORMENTI
ORNICETIL S	029048	GEYMONAT S.P.A.
ORNIDYL	027925	MARION MERRELL S.A.
OROCAL	034920	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
OTOIAL	028762	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
OVRANET	023662	WYETH MEDICA IRELAND
OXSORALEN	023983	ITALFARMACO S.P.A.
PANIODAL	029618	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
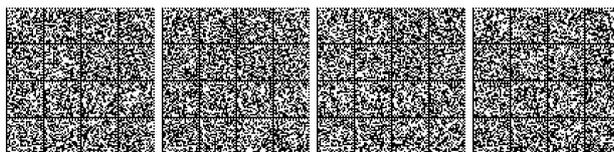
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
PANIODINE	032821	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
PANOTILE	031807	ZAMBON S.P.A.
PARACETAMOLO	029722	SOFAR
PARACETAMOLO	030168	ITALFARMACO S.P.A.
PARACETAMOLO	030271	ECOBI
PARACETAMOLO	030276	BELTAPHARM
PARACETAMOLO ALMUS	036477	ALMUS S.R.L.
PARACETAMOLO ZAMBON	034268	ZAMBON ITALIA S.R.L.
PARALYOC	028351	FARMALYOC
PARECID	032806	PROGE FARM S.R.L.
PECTODRILL	036243	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
PENCICLOVIR NOVARTIS	034214	NOVARTIS FARMA S.P.A.
PENICILLINA ICAR	003861	I.S.F.
PENTICORT	026125	INNOVEX S.R.L.
PERACNE	004500	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
PERANGIL	027010	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
PERFUDAN	028218	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
PERILGAST	031955	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
PERNEXIN FOLINICO	025942	BAYER S.P.A.
PERTENSIN	028973	PROMEDICA S.R.L.
PEVARYL SHAMPOO	028796	JANSSEN CILAG S.P.A.
PIAZOFOLINA	019987	BRACCO
PINO COMPOSTO	029937	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
PIPERACILLINA	034107	UNION HEALTH S.R.L.
PIPRACIN	026421	WYETH MEDICA IRELAND
PLANOCID	032327	PULITZER
PNEUMOPUR	035180	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOST
POLIBIOTIC	034333	ECOBI
POTASSIO LATTATO FKI	031911	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
PRANTAL	007782	SCHERING PLOUGH SPA
PRECOND	029091	SIRTON PHARMACEUTICALS
PREMARIN	002792	WYETH MEDICA IRELAND
PREST	029274	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
PRIDINOLO CRINOS	035080	CRINOS S.P.A.
PRIMACAINE CON ADRENALINA	034017	INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE
PRIMALAN	024450	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
PRIMERAL	024817	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
PROAURANTIN	034174	PFIZER ITALIA S.R.L.
PROCIANIDOL	027266	BRUSCHETTINI S.R.L.
PROFLOX	034565	BAYER AG
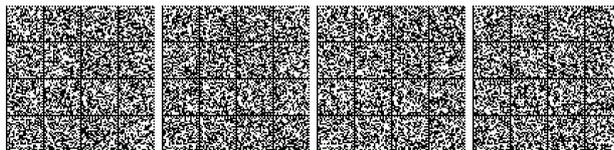
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
PROLEV LA	028577	MAX FARMA SRL
PROMETAZINA	030313	LABOR.FARMACEUTICO DR.GIOVANARDI
PROMETAZINA	031881	LACHIFARMA
PROMETAZINA NA	031151	NOVA ARGENTIA S.P.A.
PRONTORED	033909	MEDA PHARMA S.P.A.
PROPAFENONE ABBOTT	031837	ABBOTT S.R.L.
PROSPIRIL	036715	SCHERING PLOUGH SPA
RABARBARO COMPOSTO PIERANDREI	013266	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
RABARBARONI	010759	MAX FARMA SRL
RABITIN	036365	CRINOS S.P.A.
RAMIDOX	029299	ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
RAN	000763	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
RANITIDINA ALPHARMA	036553	ALPHARMA A.S.
RANITIDINA SELVI	035471	SELVI
RANIX	035476	DAMOR
REGLUMAX	028414	MAX FARMA SRL
RELASKIN	032156	L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.
RELASTEF	028027	ITALFARMACO S.P.A.
RELERT	035369	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SRL
REMDUE	022929	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
REMEGEL	028763	SSL HEALTHCARE ITALIA
RENNIE DUO	034325	BAYER
RENPRESS	028677	LPB
REOEPARIN	032888	AGIPS
REOFILLINA	033427	PULITZER
RESFOLIN	027979	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
RETITOP	028806	COSMETIQUE ACTIVE
REUPROFEN	024528	LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. SRL
REVITASE	001773	I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL
RHINALYOC	028486	FARMALYOC
RIACEN	024780	PROMEDICA S.R.L.
RIBEX FLU	027677	JOHNSON & J.
RIBEX NASALE	016308	JOHNSON & J.
RIFAMPICINA KENTON	021624	KENTON
RIKOSILVER	032815	MEDA PHARMA S.P.A.
RINGER	031563	GOBBI FRATTINI
RINGER ACETATO	031565	GOBBI FRATTINI
RINGER BAXTER	035972	BAXTER S.P.A.
RINGER CON GLUCOSIO	030720	SALF
RINGER FRESENIUS KABI ITALIA	030771	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
RINGER LATTATO	031567	GOBBI FRATTINI
RINGER NOVASELECT	030756	NOVASELECT
RINOMINIC	035521	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
RINOMUCIL	031591	ZAMBON S.P.A.
RINOS	013167	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
RIPIX	028803	BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A.
ROCID	033366	MAX FARMA SRL
ROSAMIN	027264	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
ROSASED	028461	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
RUBENS	034465	VECCHI & C PIAM S.A.P.A.
RULICALCIN	027392	ALFA BIOTECH S.R.L.
SACCARUM	036226	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.
SALBUJET	028898	PROMEDICA S.R.L.
SALBUTAMOLO TAIFUN	034829	LEIRAS OY
SALICILICO	031888	LACHIFARMA
SALISULF	005047	GIULIANI SPA
SALOFALK	027357	DR. FALK PHARMA GMBH
SAN	032763	BRACCO S.P.A.
SANABRONCHIOL	019693	FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI SPA
SANATAX	035624	COPERNICO
SAVARINE	034383	ASTRAZENECA S.P.A.
SCAVENGER	028814	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL
SCOPOLAMINA BROMIDRATO	031947	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
SECUROPEN	025569	BAYER HEALTHCARE AG
SEPICAL	033818	SEPI CHIMICA S.R.L.
SEPTISTERIL	035531	GERMO
SEPTOPAL	027014	BIOMET ITALIA S.R.L.
SEQUILANT GIORNO	025629	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
SEQUILANT NOTTE	025630	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
SEVENEL	036375	BRACCO
SIDEROGLOBINA	025785	PFIZER ITALIA S.R.L.
SIDEROMAX	034578	IPA
SIDEROS	025040	MASTELLI
SIFAMIC	025685	S.I.F.I. S.P.A.
SILIBIOS	027262	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
SINAPSYL	029197	MAGIS FARMACEUTICI S.P.A.
SINECOD BOCCA	027610	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
SINOEC	033764	ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.
SIRIGEN	029617	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
SKINWEL	035525	BRACCO S.P.A.
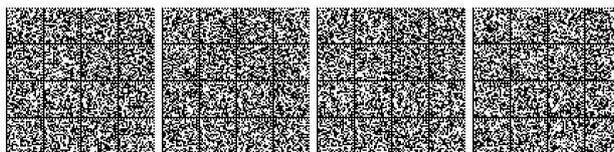
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
SODIO ACETATO	030818	MONICO
SODIO CLORURO	032631	IRIS
SODIO CLORURO 0,45% CON GLUCOSIO 2,5% BAXTER	036092	BAXTER S.P.A.
SODIO CLORURO 0,9% CON GLUCOSIO 5% BAXTER	036091	BAXTER S.P.A.
SODIO CROMOGLICATO	032793	HEXAL S.P.A.
SODIO FLUORURO	029947	A.F.O.M. MEDICAL S.P.A.
SOFRA TULLE	024633	ROUSSEL LABORATOIRES LTD
SOLACY	027900	LABORATOIRES GRIMBERG
SOLART	026226	PFIZER ITALIA S.R.L.
SOLPLEX 40	024972	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
SOLPLEX 70	024973	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
SOLUZ.CONCETRATE EMODIALISI CON ACETATO RANGE FUN	032618	IRIS
SOLUZ.EMODIALISI ACIDA CONCENTRATA RANGE FUN	032620	IRIS
SOLUZ.EMODIALISI BASICA CONCENTRATA RANGE FUN	032619	IRIS
SOLUZIONE BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.)	030733	SALF
SOLUZIONE BIOFILTRAZIONE RANGE F.U. EUROPEO	032623	IRIS
SOLUZIONE EMODIAFILTRAZIONE RANGE F.U.EUROPEO	032622	IRIS
SOLUZIONE EMOFILTRAZIONE RANGE F.U.EUROPEO	032621	IRIS
SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.)	029499	IPRA
SOLUZIONE RINGER ACETATO CON GLUCOSIO	032599	IRIS
SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE NOVASELECT	031519	NOVASELECT
SOMATOSTATINA	034054	I.S.F.
SOMATOSTATINA ALFA BIOTECH	033618	ALFA BIOTECH S.R.L.
SOMATOSTATINA SIRTON	034502	SIRTON PHARMACEUTICALS
SOPIVAN	025625	FORMENTI PRODOTTI
SPATIX	029090	BIOPROGRESS S.P.A.
SPERTI	031847	WYETH CONSUMER HEALTHCARE
SPIDIMAL	028175	ZAMBON COMPANY S.p.A.
SPIROBAC	034486	LEVOFARMA S.R.L.
SPIROX	034671	COPERNICO
STAFF	023340	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
STAFUSID	025214	LEO PHARMACEUTICAL PRODUCT LTD
STEP	028783	SCHERING PLOUGH SPA
STEPROSOL	033567	MAX FARMA SRL
STERILINA	032220	LAROS S.R.L.
STERILLIUM	033321	BODE CHEMIE GMBH & CO
STEROFORMIO	032306	PHARM@IDEA
STEROSAN	032287	LACHIFARMA
STIMTES	027205	LILLY
STRAMINOL	009846	BRACCO S.P.A.

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
STREPTOCOL	005166	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
STREPTOMICINA SOLFATO	031426	FISIOPHARMA S.R.L.
SUDAFED CO	027994	GSK
SUFENTANIL FRESENIUS	035996	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
SULEN	024107	L.F.M.
SUMESTIL	028522	BAKER ITALIA S.P.A.
SUMIGRENE	027987	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
SUMMAIR	027684	ZAMBON S.P.A.
SUMMAVIT	009931	BIOPROGRESS S.P.A.
SUPRECUR	028243	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
SURALGAN	025996	PFIZER ITALIA S.R.L.
SWEETLY	032653	GERMO
TAMETIN	023604	CABER
TAMIDALEX	034022	FORMENTI PRODOTTI
TAMOXIFEN	034036	REMEDIA
TAMOXIFENE	033207	SANDOZ
TAMOXIFENE SIGMA TAU	035384	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
TAMPONE FOSFATO FKI	030778	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.
TANATRIL	034148	ROTTAPHARM S.P.A.
TANIPEC	035013	ALFA WASSERMANN S.P.A.
TENITRAN	021164	MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L.
TENSICOR	029177	EG S.P.A.
TERAZOSINA NOBEL	035795	NOBEL FARMACEUTICI
TETRACICLINA LUX	013476	TUBILUX PHARMA S.P.A.
THERALGAN	033918	THERAMEX S.P.A.
TIAPROREX	027676	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
TICLOPIDINA BIOSELECTA	029291	BIOSELECTA
TIMICON	027888	LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET
TOBRAMIN	034599	PULITZER
TONOGASTROL	033900	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL
TOP CALCIUM	029261	BIG
TOTELLE	035316	WYETH LEDERLE S.P.A.
TRAMAMED	036173	HEXAL S.P.A.
TRANILAST GET	028915	GET
TREVIS	034278	ALK ABELLO'
TRIAMINIC NASALE	020884	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
TRICEF	025384	EUROFARMACO S.R.L.
TRICILEST	027478	JANSSEN CILAG S.P.A.
TRIDICAL	034841	EPIFARMA S.R.L
TRIGESIC	007187	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
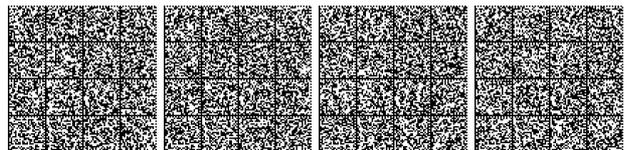
DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
TRILAFON DECANOATO	031854	SCHERING PLOUGH SPA
TRINORDIOL	024869	WYETH MEDICA IRELAND
TRINSIO	036565	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.
TRIQUISIC	035605	FORMENTI PRODOTTI
TRISALGINA	013470	L. MOLTENI E C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
TRISORALEN	021861	ITALFARMACO S.P.A.
TRIXIDINE	026782	MEDA PHARMA GMBH & CO. KG
TROFOVEN	034973	FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.
TROMBENOX	027575	A. NATTERMANN & CIE GMBH
TROMBENOX T	029126	A. NATTERMANN & CIE GMBH
TUBERCOLINA PPD	020257	WYETH EUROPA LIMITED
TUSCALEX	033135	DMS FARMACEUTICI S.P.A.
TUSSEVAL	019613	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
TWIN	028163	ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.
TYLENOL RAFFREDDORE	027338	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
ULTRACIF	035048	PULITZER ITALIANA S.R.L.
UNI DUR	028158	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
UNICAL	033485	SOOFT ITALIA
UNICID	029042	PROSPA ITALIA S.R.L.
UNIMAX	033993	ASTRAZENECA
UNISINUS	015475	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
UROCED	033795	ESSEX ITALIA S.P.A.
UROMIRO 340	022064	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
URONORM	025325	ALFA WASSERMANN S.P.A.
UROVIDEO	023761	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
VALPAMAG	027827	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA
VALPROATO SODICO	033988	EG S.P.A.
VALPROATO SODICO	033990	RATIOPHARM GMBH
VANCOMICINA	034181	WYETH LEDERLE S.P.A.
VANCOMICINA	034890	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VANCOMICINA ALPHARMA	035440	ALPHARMA
VANCOMICINA BELTAPHARM	034791	BELTAPHARM
VANCOMICINA BONISCONTRO E GAZZONE	035056	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
VANCOMICINA MYLAN GENERICS	035050	MYLAN S.P.A.
VANEVOR	034926	ZEUS S.R.L.
VARIDASE	005684	LEDERLE ARZNEIMETTEL GMBH
VAS	027465	GEYMONAT S.P.A.
VASOLEVE	028719	MAX FARMA SRL
VASONORM	027738	NCSN FARMACEUTICI S.R.L.
VASPERDIL	035186	BRACCO IMAGING S.P.A.

DENOMINAZIONE	AIC	TITOLARE
VEGELAX	026815	GIULIANI SPA
VENTMAX JET	028880	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
VERAPAMIL	033538	ABBOTT S.R.L.
VERAPAMIL ABBOTT	026179	ABBOTT S.R.L.
VIAREX	024789	SCHERING PLOUGH LABO
VIAZEM SR	033755	SIRTON PHARMACEUTICALS
VIBRIOBAC	034477	FARMA 1
VINORELBINE PIERRE FABRE	028189	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.
VIRGINIANA GOCCE AZZURRE	032121	KELEMATA
VIRGINIANA GOCCE VERDI	025353	KELEMATA
VIRUSTOP	024616	PULITZER ITALIANA S.R.L.
VIT.K ANGELINI	005568	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VIT.PP ANGELINI	005564	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
VITACALC D	035278	HERMES ARZNEIMITTEL
VITAMINA C KELEMATA	001721	KELEMATA
VITAMINA C MERCK SERONO	034143	MERCK SERONO S.P.A.
VITAMINE COMPLESSO B	030174	ITALFARMACO S.P.A.
VITAMINE COMPLESSO B	030274	ECOBI
VITASPRINT COMPLEX	029123	BALVERDA S.R.L.
VITERRA	006541	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
VITIALGIN	010220	MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
WINDEROL	036940	VALEAS
WYCILLINA A.P.	009740	PFIZER ITALIA S.R.L.
XILEN	033784	RECOFARMA S.R.L.
ZAFEN	028760	ZAMBON ITALIA S.R.L.
ZAMOCILLIN	025044	ZAMBON ITALIA S.R.L.
ZEROPLAC	032034	ACRO
ZICLOPID	035169	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.
ZINCO OSSIDO	031892	LACHIFARMA
ZINCO OSSIDO QUALIFARMA	029773	QUALIFARMA
ZOPICLONE	034423	DOC GENERICI SRL
ZYMAMED	033101	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.

09A15587
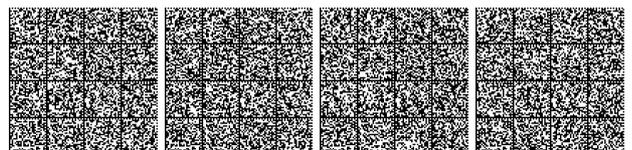
CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 18 dicembre 2009, n. **20090096158**.

Modalità di applicazione per l'anno 2010 della legge 1º luglio 1970, n. 518, recante «Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante «Criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di commercio italiane all'estero».

Si forniscono qui di seguito, conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le istruzioni per l'applicazione della legge 518/70 e del relativo decreto di attuazione 315/99, con riferimento ai programmi promozionali da realizzare nel 2010.

Si ricorda che per la rendicontazione dei programmi promozionali 2009 la Circolare di riferimento è la n. 20080171770 del 31/10/2008.

A) Scopo della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, come modificato dalla legge 266/2005, art. 1, c. 396), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo "*svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.*"

2. In applicazione della disciplina comunitaria - che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese - il co-finanziamento è destinato unicamente agli enti associativi per favorire il processo di internazionalizzazione della generalità delle associate.

B) Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2010

3. Le Camere di Commercio, già riconosciute ufficialmente ai sensi degli artt. 1-2 della L. 518/70, inviano la domanda di approvazione del programma promozionale per l'anno 2010 al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - D. G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi – Div. VIII, Viale Boston 25 00144 Roma, tramite l'Assocamerestero, Viale Regina Margherita 279, 00198 Roma.

4. L'invio della domanda deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2010. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso.

5. Assocamerestero cura anche per il 2010 – come comunicato con la circolare n. 100632 del 19 gennaio 2001 – la pre-istruttoria tecnica dei programmi di attività e li trasmette al Ministero per la valutazione di merito.

6. Ciascuna Camera invia contemporaneamente, per conoscenza, copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

C) Redazione del programma promozionale

7. Le domande devono essere accompagnate da una relazione di sintesi, che illustra gli obiettivi generali dell'azione camerale (ivi incluse eventuali aperture di delegazioni nel Paese) e descrive i vari progetti contenuti nel programma di attività relativo all'anno 2010.

8. Per facilitare la redazione del programma di attività, si allegano alla presente uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei ricavi attesi dei singoli progetti (Allegato 1) ed una scheda descrittiva di ogni singolo progetto (Allegato 2) . Le singole schede progetto dovranno illustrare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi ed i ricavi previsti, nonché i risultati attesi.

9. Le Camere inseriscono complete informazioni relative alle singole azioni promozionali per settore merceologico di attività nella banca dati Pla.Net, sviluppata congiuntamente dal Ministero e da Assocamerestero, nella specifica sezione denominata "Attività". La banca dati Pla.Net mette a disposizione del Ministero il previsto allegato 3 (riepilogo per settore merceologico) che, quindi, non dovrà più essere inviato dalla Camera. Assocamerestero cura il raccordo operativo con la rete camerale e l'assistenza tecnica per l'accesso alla banca dati e conferma al Ministero il corretto inserimento da parte delle Camere di Commercio delle informazioni riferite alle azioni progettuali per settore merceologico di attività.

10. Le Camere che prevedono per il 2010 un bilancio preventivo inferiore alla somma di Euro 300.000, possono, in alternativa alla redazione delle schede di cui all'allegato 2, presentare una relazione illustrativa di sintesi integrata con i seguenti elementi: costo ipotizzato per ogni linea di attività e corrispondenti ricavi attesi; indicatori di successo e relativi standard da applicare a consuntivo per valutare la realizzazione delle azioni programmate.

11. Il programma promozionale può essere presentato riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti possibili linee di attività:

a) area informativa (ad esempio: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet);

b) area formativa e dell'addestramento professionale (ad esempio: corsi diretti alle imprese o alle risorse interne della Camera; workshop e seminari; stage di studenti italiani e neo-laureati presso le imprese all'estero);

c) contatti per la conclusione di affari (ad esempio: partecipazione diretta a eventi fieristici; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori; workshop e seminari; organizzazione di contatti operativi tra strutture universitarie e di ricerca italiane e locali, finalizzati a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica);

d) area di assistenza e consulenza alle imprese (ad esempio: recupero crediti, ricerca di *partners*; assistenza alle imprese per partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali);
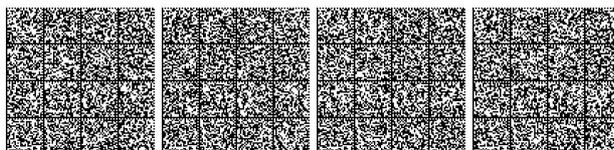
e) area relativa alle attività di rete Camerale (ad esempio: partecipazione alla redazione del *Business Atlas*; alimentazione della banca dati Pla.Net sui contatti e sulle locali opportunità di business; partecipazione all'annuale Convention mondiale delle Camere, ai meeting dedicati ai Segretari Generali, nonché ai seminari formativi e alle riunioni d'area). Per l'ammissibilità dei costi sostenuti per l'organizzazione e la partecipazione alle riunioni di area, il Rappresentante dell'area deve richiedere, almeno 30 giorni prima della data programmata per la riunione, l'approvazione ministeriale sull'iniziativa, inviando il programma dettagliato dei lavori. Non sono ammissibili le spese di più di una riunione d'area, fatta salva la possibilità del Ministero di autorizzare altre riunioni in base a contenuti di massimo rilievo.

f) altre iniziative promozionali definite da ciascuna Camera ed in particolare i progetti che si propongono al Ministero per l'approvazione in forma prioritaria (Cfr. sezione D).

12. Sono ammesse solo le spese di pertinenza della Camera per azioni strettamente promozionali. Le spese generali, di funzionamento e per beni di investimento e di personale sono ammesse solo per la parte strumentale alla realizzazione delle attività ammissibili.

13. Nell'illustrazione dei risultati attesi si dovranno definire indicatori di successo (quantitativi o qualitativi) e relativi standard (valori attesi) garantendo:

- obiettività dei metodi di rilevazione (ampiezza del campione di intervistati, obiettività nella selezione degli intervistati, questionario di richiesta delle valutazioni);
- possibilità di eseguire verifiche anche *ex post*.

Le Camere già certificate ai sensi delle normative ISO 9001:2000 possono far coincidere gli indicatori in questione con quelli previsti ai fini del periodico riesame della certificazione. Le Camere che hanno ricevuto "l'Attestato di conformità al percorso per l'Upgrading dei Servizi" rilasciato da Assocamerestero sulla base di parametri definiti annualmente possono parimenti indicare gli stessi per la misurazione dei risultati.

14. Il programma dell'attività può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative, solo se sussistano obiettive motivazioni. Le modifiche devono essere presentate al Ministero almeno 10 giorni prima della loro esecuzione per consentirne la valutazione. Le variazioni possono essere presentate aggiornando il database "Attività" del sistema informativo Pla.Net. e fornendo, tramite il campo "Comunicazioni al Ministero", i dati di dettaglio per la misurazione dei risultati dell'azione promozionale e per fornire ogni utile informazione sui beneficiari della stessa. Nel caso di azioni dal costo previsto maggiore di Euro 30 mila, o nel caso di nuovi progetti che si propongono per l'approvazione in forma prioritaria nel corso dell'anno, la comunicazione al Ministero deve comunque essere formulata utilizzando lo schema allegato 2 almeno 30 giorni prima dall'esecuzione dell'evento promozionale. Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate dal Ministero non potranno in alcun caso essere ammesse al co-finanziamento.

15. Ogni modifica al programma di attività inviata a questo Ministero deve essere parimenti notificata alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.
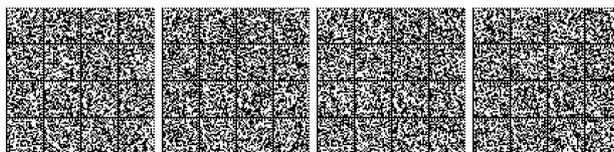
16. Al fine di assicurare una adeguata visibilità dei programmi promozionali, le Camere sono tenute a valorizzare la conoscenza del programma di attività prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni promozionali programmate, in occasione di speciali eventi che abbiano realizzazione nel primo trimestre dell'anno 2010.

17. Unito al programma di attività, la Camera presenta, sempre alla scadenza del 31 di gennaio, anche il bilancio preventivo per l'anno 2010. Per semplificare il lavoro di redazione di tale documento si allega alla presente un modello standard (Allegato 4).

18. Il programma di attività e il bilancio preventivo sono valutabili dal Ministero solo se approvati dagli organi statutariamente competenti della Camera. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al momento della presentazione della domanda, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea.

19. Tutta la documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico.

D) Progetti approvati in forma prioritaria

20. Al fine di sostenere iniziative sempre più efficaci per lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e i singoli mercati ai sensi dell'art. 9 della L. 518/70 ed in considerazione della necessità di operare in misura sempre maggiore verso la concentrazione delle risorse su iniziative strategicamente rilevanti, l'Amministrazione può approvare in forma prioritaria progetti promozionali. I progetti in questione devono risultare rispondenti alle indicazioni delle Linee direttrici dell'attività promozionale 2008-2010, emanate dall'allora Ministro del Commercio Internazionale con decreto del 21 giugno 2007 (pubblicate nella G.U. n. 178 del 2 agosto 2007) e al loro recente Adattamento consultabile nel sito internet www.mincomes.it con particolare riferimento alle seguenti indicazioni:

a) iniziative nelle aree geografiche *focus*, coerenti con l'ambito di operatività geografico della Camera proponente, da realizzarsi in collaborazione o in logica di complementarietà con quelle dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero;
b) iniziative nei settori prioritari che risultino aderenti alle indicazioni strategiche contenute nelle Linee direttrici stesse;
c) iniziative di informazione volte a promuovere gli investimenti esteri da e verso l'Italia.

21. Ai progetti approvati in forma prioritaria, compatibilmente con lo stanziamento assegnato al Ministero, è assicurato il co-finanziamento del 50% sulle spese effettivamente sostenute.

22. I progetti che le Camere sottopongono al Ministero per l'approvazione in forma prioritaria sono evidenziati separatamente dalle restanti macro-aree progettuali (Cfr. punto 12-area f). Le Camere alle quali vengano approvati progetti in forma prioritaria sono tenute ad inviare entro il 31 luglio 2010 una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

E) Progetti d'area

23. Al fine di sviluppare la collaborazione all'interno delle Aree geo-economiche possono essere presentati al Ministero progetti che prevedano la partecipazione di più Camere, di norma non inferiori a cinque e non superiori a dieci, che rispondano ai seguenti requisiti:

a) consentire la realizzazione di azioni che permettano un'adeguata interazione e partecipazione dei vari soggetti camerali partner realizzando sinergie (economie di scala o economie di scopo) rispetto a più mercati;

b) prefigurare collaborazioni tra Camere di diverso grado di sviluppo, tali da poter intravedere vantaggi per le Camere di minore dimensione o struttura.

Ai progetti approvati è assicurato il co-finanziamento delle spese effettivamente sostenute nella percentuale del 50%.

24. Le Camere interessate all'impostazione del progetto d'area individuano un soggetto capofila al quale dichiarano, con lettera d'impegno, il loro interesse alla partecipazione al progetto ed indicano attività, tempi e risorse finanziarie che costituiscono il loro specifico apporto alle azioni programmate. In particolare, le Camere che figurano come partner devono specificare la motivazione del loro coinvolgimento e la peculiarità della loro linea d'impegno sul progetto, l'entità delle attività svolte all'interno del progetto e, su questa base, indicare l'ammontare totale dei costi sostenuti e i ricavi totali attesi (proprio contributo finanziario e/o contributi finanziari supplementari da altri finanziatori come autorità pubbliche nazionali o regionali, ecc.). La Camera capofila descrive l'intera proposta progettuale in modo dettagliato, curando di esplicitare le sinergie attese nel gruppo di partecipanti, gli obiettivi comuni di progetto, i risultati attesi, servendosi dell'allegato 2 alla presente circolare, e la invia, corredata da specifica domanda firmata dal legale rappresentante, entro il 21 gennaio 2010 al Ministero, tramite Assocamerestero. Ciascuna Camera proponente invia, per conoscenza, copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

25. Le Camere capofila responsabili dei progetti d'area approvati inviano al Ministero, entro il 31 luglio 2010, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e l'eventuale richiesta di un anticipo, pari alla metà del co-finanziamento atteso (ossia il 25% del costo totale del progetto), indicando le coordinate bancarie per operare l'accredito. Ad accredito ricevuto, la Camera capofila distribuisce l'ammontare ricevuto a titolo di anticipazione alle Camere di Commercio partecipanti in modo proporzionale all'impegno economico di queste ultime al progetto in corso di esecuzione.

26. Le Camere capofila di progetti d'area approvati nell'anno 2009 devono rendicontarne gli esiti entro il 21 marzo 2011, tramite Assocamerestero, che svolgerà le funzioni di pre-istruzione tecnica. La rendicontazione deve riportare:

- le azioni realizzate, i risultati conseguiti, i costi sostenuti ed i ricavi accertati utilizzando il modulo inserito nella presente circolare (Allegato 6);

- la dichiarazione che i costi afferenti al progetto di area non siano stati inseriti nella rendicontazione ordinaria delle attività promozionali realizzate nel 2010 (tale dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dalla Camera capofila, anche dalle altre Camere partecipanti al progetto);

- la dichiarazione che i competenti organi deliberativi della Camera siano stati informati degli esiti del progetto e abbiano approvato la relazione di attività e il rendiconto di spesa.
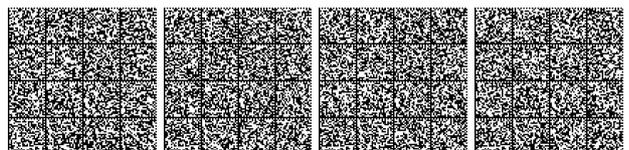
Ciascuna Camera, inoltre, invia copia del rendiconto e dei suoi allegati alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

27. A ricezione del saldo, la Camera capofila provvede alla distribuzione della somma alle Camere di Commercio partecipanti in modo proporzionale all'impegno economico di queste ultime al progetto eseguito. La Camera capofila invia una relazione al Ministero sui pagamenti eseguiti alle Camere partecipanti, dichiarando l'ammontare liquidato con l'anticipo e con il saldo, dal quale risulti che ciascuna Camera partecipante abbia ricevuto complessivamente il 50% di quanto da essa effettivamente speso.

F) Criteri di valutazione e rendicontazione dei progetti preferenziali.

28. I progetti d'area e i progetti prioritari sottoposti al Ministero per l'approvazione in forma preferenziale sono valutati sulla base dei seguenti requisiti, tutti necessari:

- rispondenza alle Linee direttrici per l'attività promozionale;
- assenza di ripetitività dell'iniziativa per non più di tre anni e grado di innovatività, riferita al settore o alla tipologia dell'iniziativa;
- tipologia dell'iniziativa riferibile all'ambito dei contatti per la conclusione d'affari e per la quale si sia in grado di quantificare un concreto ed immediato beneficio atteso da parte delle imprese;
- qualità complessiva del progetto, con particolare riferimento al grado di preparazione e descrizione del progetto, alla coerenza azioni/obiettivi, al rapporto costi/benefici;
- complementarietà con altre iniziative in corso realizzate da altri soggetti della *promotion*.

29. Per i progetti approvati in forma preferenziale scostamenti a rendiconto sono ammissibili, se validamente motivati, solo fino ad un massimo del 20% rispetto all'importo approvato a preventivo. Eventuali scostamenti superiori al 20% non sono ammissibili al co-finanziamento. Inoltre per i progetti approvati in forma preferenziale deve essere inviata al Ministero la distinta delle fatture secondo lo schema del modello (Allegato 6 bis).

30. Nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi dei progetti d'area dovrà essere chiaramente indicata l'allocazione delle risorse finanziarie (costi e ricavi) su ognuna delle azioni progettuali e per ognuna delle Camere coinvolte nella realizzazione del progetto.

31. Le iniziative relative a progetti approvati in forma preferenziale (progetti prioritari e progetti d'area) dovranno espressamente menzionare "con il co-finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico" e riportarne il logo.

G) Presentazione della domanda di liquidazione del co-finanziamento sull'attività svolta nell'anno 2010

32. Entro il 31 marzo 2011, le Camere inviano al Ministero, tramite Assocamerestero per la pre-istruzione tecnica, la rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2010 relativa ai soli progetti approvati.

33. Le domande inviate successivamente alla data del 31 marzo 2011 non sono ammesse a godere del co-finanziamento. Per l'inoltro via posta, fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere, fa fede la data di consegna allo stesso.

34. Entro lo stesso termine del 31 marzo 2011, ciascuna Camera invia copia della domanda di liquidazione al Ministero anche tramite la rappresentanza diplomatica territorialmente competente. Entro e non oltre il 30 giugno 2011 l'Ambasciata d'Italia in loco inoltra al Ministero dello Sviluppo Economico il dossier trasmesso dalla Camera unitamente al parere motivato ai sensi della L. 518/70 con particolare riferimento ai progetti realizzati.

35. La rendicontazione deve essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti. Al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attività, si allega un modello per il riepilogo dei costi sostenuti e dei ricavi accertati per tutti i progetti (Allegato 5) e un modello per la redazione del rendiconto per ogni singolo progetto approvato per il 2010 (Allegato 6).

36. Tutte le modifiche apportate al programma ordinario ed inserite sulla banca dati Pla.Net in sede di preventivo devono essere indicate nel consuntivo con lo stesso numero di identificativo (es. ID NNN).

37. Particolare attenzione dovrà essere posta sui costi e sui ricavi dichiarati, che dovranno trovare puntuale rispondenza nella contabilità camerale. A tal fine, coniugando l'esigenza di una puntuale e verificabile rendicontazione, con la snellezza della gestione amministrativa e contabile, si suggerisce alle Camere l'adozione di software di gestione della contabilità che consentano la realizzazione della contabilità analitica.

38. In fase di rendicontazione dei programmi 2010 deve essere compilata la distinta delle fatture relative a ciascun progetto secondo il modello allegato 6 bis. Tale distinta dovrà essere conservata presso la Camera ai fini di successive eventuali verifiche da parte del Ministero o delle altre amministrazioni competenti. Per i progetti approvati in forma preferenziale (progetti d'area e progetti prioritari) l'allegato in questione deve essere inviato al Ministero.

39. Per dare una base certa alle operazioni di conversione in Euro delle spese sostenute, è data facoltà alle Camere che operano in Paesi che hanno conosciuto, nel corso dell'anno 2010, un processo inflattivo o una forte svalutazione della moneta nazionale verso l'Euro maggiore del 20% di richiedere, in alternativa, all'Amministrazione:

- di utilizzare il cambio medio dell'anno 2010, in luogo del cambio rilevato dall'UIC al 31 dicembre 2010;

- di accettare la documentazione contabile della Camera espressa in Euro (bilancio consuntivo 2010 e i rendiconti ad esso connessi, ossia gli allegati 5 e 6 alla presente circolare). In questo secondo caso, la Camera dichiara la metodologia e la fonte ufficiale dei tassi adottati per la conversione in Euro delle somme spese nei vari mesi del 2010.

40. L'illustrazione delle attività promozionali realizzate è completata da una relazione di sintesi e da un elenco delle attività camerali realizzate per settore merceologico di attività (Allegato 7). Questo elenco è prodotto attraverso l'aggiornamento dei dati già inseriti, nel corso dell'anno 2010, nel database "Attività" del sistema informativo Pla.Net. e pertanto non deve essere inviato in forma cartacea (cfr. punto 14).

41. Eventuali scostamenti tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi maggiori del 10% devono essere giustificati. Inoltre, per testimoniare i risultati conseguiti, la Camera utilizza gli indicatori e gli standard di risultato definiti a preventivo, sottolineando quali dei benefici attesi siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali.

42. Per esigenze di omogeneità, le Camere che nell'anno 2010 abbiano optato per la presentazione del programma di attività in forma semplificata (di cui si è detto al punto 11 della presente circolare), utilizzano anche nella presentazione del rendiconto lo stesso schema espositivo semplificato. La relazione illustrativa di sintesi deve essere integrata con elementi riferiti al costo sostenuto per ogni linea di attività, ai corrispondenti ricavi accertati, nonché alla misurazione degli indicatori di successo e relativi standard applicati nella misurazione della realizzazione delle azioni.

43. Le Camere certificate alla data del 31.1.2010 ai sensi delle norme internazionali ISO 9001:2000, che abbiano utilizzato in fase preventiva gli indicatori da esse già previsti ai fini del periodico riesame della certificazione, potranno dichiarare il raggiungimento dei risultati attesi comprovando la validità per l'anno 2010 della certificazione ISO 9001:2000. Le Camere che abbiano ricevuto il certificato "*Upgrade network*" da Assocamerestero, ove abbiano richiamato nel documento di programmazione 2010 tale loro condizione, possono attestare la qualità dei risultati conseguiti con le azioni promozionali esibendo la convalida di tale certificato anche per l'anno 2010.

44. La rendicontazione dell'attività svolta deve essere corredata dalla copia del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2010, debitamente certificato con dettagliate relazioni dagli organi competenti o da società di revisione contabile. Al fine di facilitare la redazione di tale documento, si allega un modello standard di bilancio (Allegato 8).

45. La rendicontazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo 2010 non sono valutabili dal Ministero se non approvati dai competenti organi della Camera, ai sensi del suo vigente statuto. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea. In ogni caso la Camera trasmette copia della composizione degli organi sociali, con evidenza delle cariche che ogni consigliere ricopre in seno all'organo citato.

46. A completamento della documentazione le Camere procedono all'aggiornamento della banca dati Pla.Net contenente, tra le altre informazioni, anche quelle relative agli associati del network camerale, inviando la variazione statistica degli stessi rispetto all'anno precedente. Per semplificare tale adempimento, le Camere aggiornano i dati già inseriti all'interno della rubrica "Contatti" del sistema informativo Pla.Net, senza inviare alcun allegato cartaceo. La banca dati dei "Contatti" permette al Ministero, ed in generale a tutti gli operatori che consultano la Banca Dati, di accedere direttamente alle liste dei soci (Allegato 9) di ogni Camera di Commercio. In fase di pre-istruttoria tecnica delle domande Assocamerestero certifica all'Amministrazione l'effettivo aggiornamento della banca dati Pla.Net da parte di ogni singola Camera. Per il calcolo della variazione statistica degli associati tra gli anni 2009 e 2010, la Camera utilizza il modello (Allegato 10), che invia al Ministero sempre alla scadenza del 31 marzo 2011.

47. Per facilitare l'erogazione del co-finanziamento, la Camera comunica al Ministero gli estremi bancari ove fare l'accredito mediante il modello di comunicazione (Allegato 11).

48. Tutta la documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico.

49. Tutta la documentazione inviata deve essere redatta in lingua italiana, ovvero tradotta in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata dal Presidente Camerale nella sua qualità di rappresentante legale.
Sulla base di queste informazioni, il Ministero effettua un monitoraggio complessivo sullo stato e le performances del sistema camerale italiano all'estero, anche al fine di impostare, d'intesa con Assocamerestero, opportune azioni di miglioramento e sviluppo della capacità di promozione del sistema.

H) Determinazione dell'importo dei contributi

50. Nel determinare l'ammontare del co-finanziamento, il Ministero tiene conto delle risorse disponibili e segue le indicazioni stabilite dal Regolamento 315/99 e dalle generali disposizioni applicabili in materia.

51. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie, concede un co-finanziamento fino ad un massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti nella realizzazione del programma promozionale 2010. Le Camere comunicano al Ministero gli eventuali apporti finanziari di enti pubblici e sponsor privati.

I) Ispezioni e verifiche

52. Il Ministero ha facoltà di chiedere ulteriori documenti, informazioni o attestazioni alle Camere in relazione alle esigenze istruttorie delle domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del co-finanziamento. Le Camere sono tenute a rispondere con la massima tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

53. Ai sensi del D. Lgs. 445/2000 e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento, controlli e verifiche, anche a campione, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il co-finanziamento, anche successivamente alla erogazione del contributo.

54. Al fine di semplificare il riscontro durante le visite ispettive del valore delle spese rendicontate e dei ricavi accertati, le Camere sono tenute a mantenere separatamente dal loro archivio contabile, una raccolta delle fotocopie delle fatture attive e passive e degli altri giustificativi di spesa suddivisa per i progetti approvati.

55. In caso di dichiarazione mendace e falsità su atti, il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi come richiamato dall'art. 76 D. Lgs. 445/2000; inoltre questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il co-finanziamento concesso e di non accogliere successive domande.

L) Procedura da seguire in caso di incarico a nuovi Segretari Generali

56. Si rammenta che l'art. 5 della L. 518/70 prevede la necessità che la Camera richieda il gradimento ministeriale sul Segretario Generale della Camera, strumento con il quale la legge impegna il Ministero a individuare, all'interno della Camera, il suo interlocutore fiduciario. La Camera è tenuta, pertanto, a informare tempestivamente il Ministero dell'avvenuta cessazione dell'incarico di Segretario Generale. Il Ministero valuterà con particolare attenzione le situazioni camerali in cui il turn over del Segretario Generale risulti particolarmente elevato.
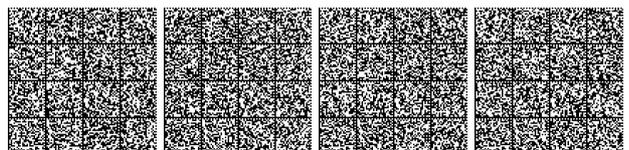
57. La procedura da seguire per la richiesta del gradimento del nuovo incaricato deve essere attivata preferibilmente durante il suo periodo di prova e prevede l'invio al Ministero, tramite Assocamerestero che ne curerà la pre-istruttoria tecnica, della seguente documentazione:

- domanda firmata dal Presidente Camerale redatta secondo il modello (Allegato 12);
- *curriculum vitae* dettagliato del neo-incaricato, tradotto in italiano, comprensivo di dati anagrafici, titoli di studio conseguiti ed una puntuale descrizione delle esperienze professionali maturate; il *curriculum* deve essere corredato in calce da una dichiarazione di responsabilità circa la veridicità dei dati forniti firmata dal neo-incaricato;
- verbale o delibera, sempre tradotti in italiano, dell'organo statutariamente competente per l'assegnazione dell'incarico di Segretario Generale;
- copia della lettera, del contratto d'assunzione o autocertificazione a firma del Presidente camerale dalla quale si ricavi, in particolare, l'esclusività del rapporto d'impiego con la Camera e la durata prevista dello stesso.

58. Parallelamente all'invio della documentazione al Ministero, la Camera provvede ad inviarne copia della stessa alla rappresentanza diplomatica competente territorialmente, in quanto l'art. 5 della L. 518/70 prevede il concorso del Ministero degli Affari Esteri nell'espressione del gradimento.

59. Il Ministero esprime il gradimento sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'Allegato13, stabiliti congiuntamente con il Ministero Affari Esteri, ICE, Assocamerestero nonché sulla base dell'adesione del profilo del candidato a quello del job profile del Segretario Generale condiviso in sede di Conferenza dei Servizi il 10 luglio 2009. Si evidenzia che, con riferimento alla valutazione del *curriculum,* è anche considerata la partecipazione al corso di formazione per Segretari Generali organizzato da Assocamerestero, la cui frequenza è ritenuta essenziale durante il periodo di prova, e comunque entro otto mesi al massimo dall'assunzione dell'incarico.

M) Procedura da seguire in caso di modifiche allo Statuto Camerale

60. Le Camere che nel corso dell'anno apportino variazioni allo Statuto Camerale dovranno inviarne copia in lingua italiana al Ministero, tramite Assocamerestero, che ne curerà la pre-istruttoria tecnica, per ottenerne l'approvazione. La procedura da seguire per ottenere l'approvazione in parola prevede l'invio della seguente documentazione:

- domanda firmata dal Presidente Camerale redatta secondo l'Allegato 14 in cui si evidenzino le principali variazioni apportate;
- nuovo testo statutario, tradotto in italiano;
- verbale o delibera, sempre tradotti in italiano, dell'organo statutariamente competente all'approvazione delle modifiche statutarie.

61. Nell'inoltrare la formale richiesta al Ministero, la Camera dovrà informare parallelamente anche la locale rappresentanza diplomatica italiana competente. Il permanere delle condizioni previste dalla L. 518/70 è infatti condizione necessaria per il mantenimento del riconoscimento governativo ed è dunque indispensabile che il nuovo testo statutario venga esaminato collegialmente per verificare la sua compatibilità con quanto richiesto dal dettato legislativo.

N) Come contattare il Ministero

62. I testi delle fonti normative citate, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it (Rubrica "Finanziamenti/"Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese" e alla rubrica "Normativa").

63. Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
D. G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la
Promozione degli Scambi – Div. VIII
Viale Boston 25 - 00144 ROMA
Tel. + 39 06 59932612
Fax: +39 06 59932454

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90:
Dirigente della Divisione VIII: dott.ssa Anna Maria Forte
e.mail: annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed inserita nel sito internet del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it /area tematica internazionalizzazione o su www.mincomes.it – o ancora su www.assocamerestero.net /Intranet

Il direttore generale: CELI

ALLEGATO 1

Programma promozionale per il **2010**
Riepilogo dei costi e dei ricavi progettuali

Camera di Commercio Italiana all'Estero di [ ]

Il presente programma è composto di n. [ ] progetti

Num. Prog.	Denominazione	Spese preventivate in valuta locale				Ricavi preventivati in valuta locale
		Personale	Beni	Servizi	Totale	
	Totale generale	0	0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 2

Modello per la redazione dei progetti programmati per il 2010

Progetto n.

1. *Denominazione del progetto*:

2. *Obiettivo del progetto*:

3. *Descrizione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

4. *Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi e partner coinvolti).*
   Per i soli progetti preferenziali, inserire un diagramma di Gantt

5. *Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati del progetto*:

7. *Costi previsti per la realizzazione dell'attività*
   (Nel caso dei progetti d'area inserire i costi sostenuti da ciascuna Camera partecipante):

7.1 Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome e funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo previsto (valuta locale)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totale del costo del personale			0,00

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).
Per quanto riguarda l'inserimento di stagisti nello *staff* delle Camere, il Ministero ritiene ammissibili esclusivamente i costi eventualmente sostenuti a titolo di retribuzione e/o contribuzione erogata agli stagisti stessi e la quota parte di spese generali ad essi imputabile (utilities e attrezzature informatiche).

Costi per l'acquisto di beni d'investimento

Specificare tipologia di acquisto (infrastrutture informatiche e mobili per ufficio)	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per beni d'investimento		0,00

7.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Specificare tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per acquisto di servizi		0,00

7.4 Tabella di riepilogo dei costi previsti

Tipo di Costo	costo previsto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
Totale generale dei costi previsti	0,00

8. *Ricavi previsti per la realizzazione dell'attività*:

Tipo di Ricavo	ricavo previsto (valuta locale)
Da finanziamenti pubblici diversi dal co-finanziamento Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera	0,00
Per l'erogazione di servizi	0,00
Totale generale dei ricavi previsti	0,00

9. *Analisi dei benefici attesi*

Il Presidente

....
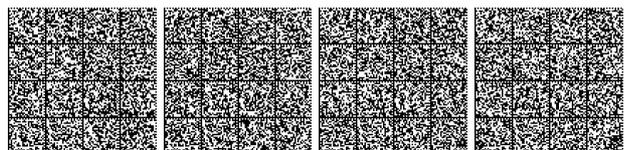
ALLEGATO 4

Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2010

CAMERA DI:

Valuta del Paese:

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2010**
A) QUOTE ASSOCIATIVE 1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi	
TOTALE A)	0
B) PROVENTI FINANZIARI 1 - Interessi bancari 2 - Interessi su titoli 3 - Altri proventi finanziari	
TOTALE B)	0
C) RICAVI STRAORDINARI 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 2 - Sopravvenienze attive 3 - Differenze attive di cambio 4 - Altri proventi straordinari	
TOTALE C)	0
D) RICAVI CONTRIBUTIVI 1 - Cofinanziamento del Ministero Sviluppo Economico 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale 3 - Contributi da altri Enti	
TOTALE D)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0
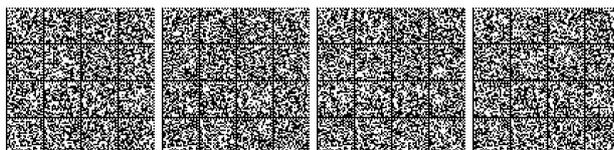
RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2010
E) INTROITI PER ATTIVITA'	
Introiti Attività Informativa	
1 - Servizi informativi - Desk	
2 - Sponsor eventi	
3 - Vendita spazi pubblicitari e/o banner	
4 - Seminari	
5 - Altri introiti *(specificare...)*	
Introiti Attività Formativa	
6 - Organizzazione e/o partecipazione a seminari formativi	
7 - Organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione	
8 - Altri introiti *(specificare...)*	
Introiti Attività Conclusione d'Affari	
9 - Realizzazione di incontri con operatori (b2b) per CCIAA, CER, Az. Spec.	
10 - Realizzazione di incontri con operatori (b2b) per Regioni, Comuni, Enti Locali	
11 - Partecipazione a convegni, meeting per CCIAA, CER, Az. Spec.	
12 - Partecipazione a convegni, meeting per Regioni, Comuni, Enti Locali	
13 - Organizzazione fiere, esposizioni, mostre autonome per CCIAA, CER, Az. Spec.	
14 - Organizzazione fiere, esposizioni, mostre autonome per Regioni, Comuni, Enti Locali	
15 - Partecipazioni a fiere in Italia per CCIAA, CER, Az. Spec.	
16 - Partecipazioni a fiere in Italia per Regioni, Comuni, Enti Locali	
17 - Partecipazioni a fiere locali per CCIAA, CER, Az. Spec.	
18 - Partecipazioni a fiere locali per Regioni, Comuni, Enti Locali	
19 - Servizi resi a Enti Fieristici	
20 - Missioni economiche per conto di CCIAA, CER, Az. Spec.	
21 - Missioni economiche per conto di Regioni, Comuni, Enti Locali	
22 - Altri introiti *(specificare...)*	
Introiti Attività Assistenza e Consulenza alle imprese	
23 - Servizi di consulenza legale, fiscale, commerciale, doganali, ecc.	
24 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato	
25 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)	
26 - Servizi di marketing	
27 - Servizi di mailing per conto terzi	
28 - Servizi di Segreteria	
29 - Recupero IVA	
30 - Affitto spazio ufficio ad operatori	
31 - Altri introiti *(specificare…)*	
TOTALE E)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI	0

Il Presidente camerale

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2010

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2010
A) COSTI DEL PERSONALE	
1 - Personale "full-time"	
2 - Personale "part-time"	
3- Borsisti e stagiaires	
4 - Contributi previdenziali e assicurativi	
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo	
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione	
TOTALE CATEGORIA A	0
B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO	
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio	
2 - Acquisto software per computer	
3 - Formazione del personale d'ufficio	
4 - Ristrutturazione uffici	
5 - Acquisto mobili per ufficio	
TOTALE CATEGORIA B	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO	
Consulenze professionali	
1 - Consulenze legali	
2 - Consulenze amministrative	
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti	
Costi generali	
4 - Posta, telex e telefonia	
5 - Acqua e elettricità	
6 - Pulizia locali e manutenzione	
7 - Affitti (leasing) di beni	
8 - Manutenzione macchine d'ufficio	
9 - Assicurazioni su beni	
10 - Cancelleria, stampati e valori bollati	
11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici	
12 - Spese di trasporto - corriere	
13 - Affitto dell'ufficio	
14 - Condominio e vigilanza	
TOTALE CATEGORIA C	0

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2010**
D) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	
Costi Attività Informativa	
1 - Editoria: produzione e distribuzione	
2 - Campagne pubblicitarie	
3 - Gestione web camerale	
4 - Banche dati *(cartacee, multimediali e on-line)*	
5 - Realizzazione e/o partecipazione: seminari informativi	
6 - Altri costi *(specificare...)*	
Costi Attività Formativa	
7 - Organizzazione e/o partecipazione: seminari formativi	
8 - Organizzazione e/o partecipazione: corsi di formazione	
9 - Organizzazione di stage formativi	
10 - Altri costi *(specificare...)*	
Costi Attività Conclusione d'Affari	
11 - Incontri con operatori (b2b) per CCIAA, CER, Az. Spec.	
12 - Incontri con operatori (b2b) per Regioni, Comuni, Enti Locali	
13 - Partecipazione: convegni, meeting per CCIAA, CER, Az. Spec.	
14 - Partecipazione: convegni, meeting per Regioni, Comuni, Enti Locali	
15 - Organizzazione fiere, esposizioni, mostre autonome	
16 - Partecipazioni a fiere in Italia per CCIAA, CER, Az. Spec.	
17 - Partecipazioni a fiere in Italia per Regioni, Comuni, Enti Locali	
18 - Partecipazioni a fiere locali per CCIAA, CER, Az. Spec.	
19 - Partecipazioni a fiere locali per Regioni, Comuni, Enti Locali	
20 - Missioni economiche per conto di CCIAA, CER, Az. Spec.	
21 - Missioni economiche per conto di Regioni, Comuni, Enti Locali	
22 - Altri costi *(specificare...)*	
Costi Attività Assistenza e Consulenza alle imprese	
23 - Raccolta informazioni (commerciali, legali, fiscali, doganali, ecc.)	
24 - Interpretariato e Traduzioni	
25 - Ricerche di mercato e/o ricerca partners	
26 - Spese per onorari professionali e consulenze	
27 - Altri costi *(specificare…)*	
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete	
28 - Occasioni formative di rete, Convention CCIE, Riunioni intercamerali, Convegni di Area	
29 - Business Atlas	
30 - Reporting sulle opportunità d'affari	
TOTALE CATEGORIA D	0

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	**2010**
E) ALTRI COSTI *Oneri finanziari* 1 - Interessi bancari 2 - Commissioni bancarie *Oneri tributari* 1 - Tasse e tributi 2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari *Costi vari* 1 - Quote associative 2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti) .... 3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive 4 - Multe, penalità e ammende	
TOTALE E)	0
A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0

Il Presidente camerale

Rendiconto sul programma di attività promozionale per il **2010**

Riepilogo dei costi e dei ricavi progettuali

ALLEGATO 5

Camera di Commercio Italiana all'Estero di [ ]

Il presente rendiconto è composto di n. [ ] progetti

Num. Prog.	Denominazione dei Progetti	Spese consuntivate in valuta locale				Ricavi accertati in valuta locale
		Personale	Beni	Servizi	Totale	
	Totale generale	0	0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

ALLEGATO 6

Modello per la relazione sull'esecuzione dei progetti realizzati nel 2010

1. Rendiconto riferito al progetto n.

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi e partner coinvolti)*

4. *Partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

5. *Descrizione dei risultati del progetto, con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del progetto*:

6. *Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività*
(Nel caso dei progetti d'area inserire i costi sostenuti da ciascuna Camera partecipante)

6.1 Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome e funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	Costo sostenuto (valuta locale)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totale del costo del personale			**0,00**

Nota: nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

6.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento

Specificare tipologia di acquisto (infrastrutture informatiche e mobili per ufficio)	Collegamento con le azioni promozionali realizzate	Costo sostenuto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo sostenuto per beni d'investimento		**0,00**

6.3 Costi per l'acquisto di servizi:

Specificare tipologia di acquisto	Collegamento con le azioni promozionali realizzate	Costo sostenuto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo sostenuto per acquisto di servizi		**0,00**

Note: Si richiede di esplicitare il collegamento tra le spese sostenute per le varie azioni progettuali che compongono il progetto e di utilizzare la colonna corrispondente per ogni spesa dichiarata. Ove vengano inserite spese generali di funzionamento, si chiede di esplicitare il criterio di calcolo utilizzato per l'imputazione della relativa quota parte.

6.4 Tabella di riepilogo dei costi sostenuti

Tipo di Costo	Costo sostenuto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
Totale generale dei costi sostenuti	**0,00**

7. Ricavi accertati per la realizzazione dell'attività:

Tipo di Ricavo	Ricavo accertato (valuta locale)
Da finanziamenti pubblici diversi dal co-finanziamento Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi e prodotti della Camera	0,00
Per l'erogazione di servizi	0,00
Totale generale dei ricavi accertati	**0,00**
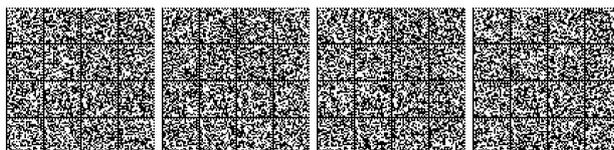
8. Analisi dei benefici conseguiti

Nel caso dei progetti d'area specificare la tipologia dei vantaggi ottenuti dal lavoro congiunto in termini di sinergie e di benefici organizzativi/finanziari etc.

Si certifica che i costi rappresentati nella presente scheda sono veritieri e che presso l'ufficio della contabilità camerale può essere fatto puntuale riscontro delle dichiarazioni qui fatte.
In fede.

Il Presidente

....

ALLEGATO 6 bis

Distinta spese sostenute dalla Camera di commercio italiana all'estero di……….. …………..per acquisto di beni e servizi, relative alla realizzazione del programma promozionale dell'anno 2010

Progetto n …….. denominato ……………………………

N.	**Azioni** (indicare la causale di spesa per beni - cfr. tipologia acquisto all. 6 - a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	**Fatture/ricevute fiscali intestate alla Camera** (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo**
Totale spese per beni di investimento				

N.	**Azioni** (indicare la causale di spesa per servizi - cfr. tipologia acquisto all. 6 - a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)	**Fatture/ricevute fiscali intestate alla Camera** (indicare numero, data di emissione e di pagamento)	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo**
Totale spese per servizi				

Il Presidente
....
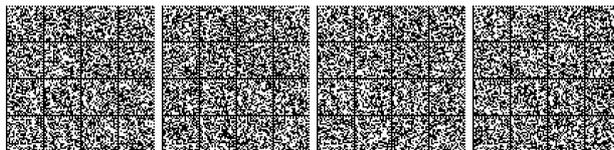
ALLEGATO 8

Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2010

CAMERA DI:
VALUTA:

ATTIVO

	2009	2010
DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
- Cassa		
- Banche		
-		
CREDITI		
- Cofinanziamento Ministero Sviluppo Economico		
- Crediti da clienti		
- Altri crediti		
-		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE		
- Mobili e Attrezzature		
- Sede di proprietà		
- Partecipazioni azionarie		
- Titoli in portafoglio		
- Altre immobilizzazioni		
-		
TOTALE ATTIVO	0	0

PASSIVO

	2009	2010
FONDI		
- Fondo di trattamento di fine rapporto del personale		
- Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche		
-		
DEBITI		
- Contributi previdenziali e assistenziali		
- Banche		
- Verso fornitori		
- Altri debiti		
-		
CAPITALE SOCIALE E FONDO DI RISERVA		
- Capitale sociale		
- Dotazione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente		
- Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva		
-		
TOTALE PASSIVO	0	0

Il presente bilancio è vero e reale
Il Presidente camerale

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2010

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2009	2010
A) QUOTE ASSOCIATIVE 1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese 2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia 3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi		
TOTALE A)	0	0
B) PROVENTI FINANZIARI 1 - Interessi bancari 2 - Interessi su titoli 3 - Altri proventi finanziari		
TOTALE B)	0	0
C) RICAVI STRAORDINARI 1 - Introiti da alienazioni patrimoniali 2 - Sopravvenienze attive 3 - Differenze attive di cambio 4 - Altri proventi straordinari		
TOTALE C)	0	0
D) RICAVI CONTRIBUTIVI 1 - Cofinanziamento del Ministero Sviluppo Economico 2 - Cofinanziamento Fondo Intercamerale 3 - Contributi da altri Enti		
TOTALE D)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2009	2010
E) INTROITI PER ATTIVITA'		
Introiti Attività Informativa		
1 - Servizi informativi - Desk		
2 - Sponsor eventi		
3 - Vendita spazi pubblicitari e/o banner		
4 - Seminari		
5 - Altri introiti *(specificare...)*		
Introiti Attività Formativa		
6 - Organizzazione e/o partecipazione a seminari formativi		
7 - Organizzazione e/o partecipazione a corsi di formazione		
8 - Altri introiti *(specificare...)*		
Introiti Attività Conclusione d'Affari		
9 - Realizzazione di incontri con operatori (b2b) per CCIAA, CER, Az. Spec.		
10 - Realizzazione di incontri con operatori (b2b) per Regioni, Comuni, Enti Locali		
11 - Partecipazione a convegni, meeting per CCIAA, CER, Az. Spec.		
12 - Partecipazione a convegni, meeting per Regioni, Comuni, Enti Locali		
13 - Organizzazione fiere, esposizioni, mostre autonome per CCIAA, CER, Az. Spec.		
14 - Organizzazione fiere, esposizioni, mostre autonome per Regioni, Comuni, Enti Locali		
15 - Partecipazioni a fiere in Italia per CCIAA, CER, Az. Spec.		
16 - Partecipazioni a fiere in Italia per Regioni, Comuni, Enti Locali		
17 - Partecipazioni a fiere locali per CCIAA, CER, Az. Spec.		
18 - Partecipazioni a fiere locali per Regioni, Comuni, Enti Locali		
19 - Servizi resi a Enti Fieristici		
20 - Missioni economiche per conto di CCIAA, CER, Az. Spec.		
21 - Missioni economiche per conto di Regioni, Comuni, Enti Locali		
22 - Altri introiti *(specificare...)*		
Introiti Attività Assistenza e Consulenza alle imprese		
23 - Servizi di consulenza legale, fiscale, commerciale, doganali, ecc.		
24 - Servizi di Traduzioni e Interpretariato		
25 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)		
26 - Servizi di marketing		
27 - Servizi di mailing per conto terzi		
28 - Servizi di Segreteria		
29 - Recupero IVA		
30 - Affitto spazio ufficio ad operatori		
31 - Altri introiti *(specificare…)*		
TOTALE E)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale
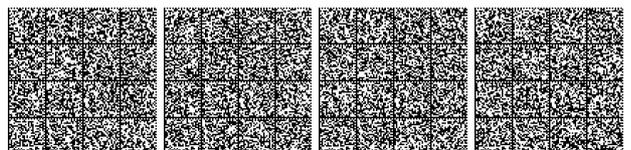
COSTI IN VALUTA LOCALE	2009	2010
A) COSTI DEL PERSONALE		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3- Borsisti e stagiaires		
4 - Contributi previdenziali e assicurativi		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
TOTALE CATEGORIA A	0	0
B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
TOTALE CATEGORIA B	0	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO		
Consulenze professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti		
Costi generali		
4 - Posta, telex e telefonia		
5 - Acqua e elettricità		
6 - Pulizia locali e manutenzione		
7 - Affitti (leasing) di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Assicurazioni su beni		
10 - Cancelleria, stampati e valori bollati		
11 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici		
12 - Spese di trasporto - corriere		
13 - Affitto dell'ufficio		
14 - Condominio e vigilanza		
TOTALE CATEGORIA C	0	0

COSTI IN VALUTA LOCALE	2009	2010
D) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA		
Costi Attività Informativa		
1 - Editoria: produzione e distribuzione		
2 - Campagne pubblicitarie		
3 - Gestione web camerale		
4 - Banche dati *(cartacee, multimediali e on-line)*		
5 - Realizzazione e/o partecipazione: seminari informativi		
6 - Altri costi *(specificare...)*		
Costi Attività Formativa		
7 - Organizzazione e/o partecipazione: seminari formativi		
8 - Organizzazione e/o partecipazione: corsi di formazione		
9 - Organizzazione di stage formativi		
10 - Altri costi *(specificare...)*		
Costi Attività Conclusione d'Affari		
11 - Incontri con operatori (b2b) per CCIAA, CER, Az. Spec.		
12 - Incontri con operatori (b2b) per Regioni, Comuni, Enti Locali		
13 - Partecipazione: convegni, meeting per CCIAA, CER, Az. Spec.		
14 - Partecipazione: convegni, meeting per Regioni, Comuni, Enti Locali		
15 - Organizzazione fiere, esposizioni, mostre autonome		
16 - Partecipazioni a fiere in Italia per CCIAA, CER, Az. Spec.		
17 - Partecipazioni a fiere in Italia per Regioni, Comuni, Enti Locali		
18 - Partecipazioni a fiere locali per CCIAA, CER, Az. Spec.		
19 - Partecipazioni a fiere locali per Regioni, Comuni, Enti Locali		
20 - Missioni economiche per conto di CCIAA, CER, Az. Spec.		
21 - Missioni economiche per conto di Regioni, Comuni, Enti Locali		
22 - Altri costi *(specificare...)*		
Costi Attività Assistenza e Consulenza alle imprese		
23 - Raccolta informazioni (commerciali, legali, fiscali, doganali, ecc.)		
24 - Interpretariato e Traduzioni		
25 - Ricerche di mercato e/o ricerca partners		
26 - Spese per onorari professionali e consulenze		
27 - Altri costi *(specificare…)*		
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete		
28 - Occasioni formative di rete, Convention CCIE, Riunioni intercamerali, Convegni di Area		
29 - Business Atlas		
30 - Reporting sulle opportunità d'affari		
TOTALE CATEGORIA D	0	0

COSTI IN VALUTA LOCALE	2009	2010
E) ALTRI COSTI		
Oneri finanziari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni bancarie		
Oneri tributari		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari		
Costi vari		
1 - Quote associative		
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)		
....		
....		
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive		
4 - Multe, penalità e ammende		
TOTALE E)	0	0
A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale
Il Presidente camerale

ALLEGATO 10

Modello per il calcolo della variazione statistica degli associati negli anni 2009 - 2010

	Val. Ass.
Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2009	**0**

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	**0**	<------
Soci italiani	**0**	<------
Soci di altri Paesi	**0**	<------

	Val. Ass.
Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2010	**0**

di cui

	Val. Ass.	
Soci locali	**0**	<------
Soci italiani	**0**	<------
Soci di altri Paesi	**0**	<------

	Val. Ass.	Val. %
Variazione statistica degli associati tra il 31 dicembre 2009 ed il 31 dicembre 2010	**0**	**0,00%**

	Val. Ass.	Val. %
Variazione soci locali	**0**	**0,00%**
Variazione soci italiani	**0**	**0,00%**
Variazione altri soci	**0**	**0,00%**

Il Presidente camerale

....
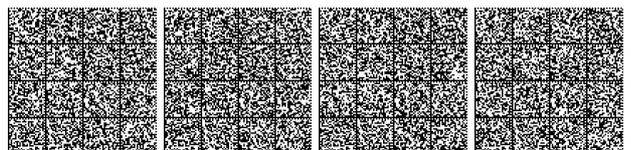
ALLEGATO 11

Modello per la indicazione delle modalità di pagamento

Il versamento del contributo disposto da codesta Amministrazione potrà essere disposto con bonifico bancario sul seguente n. di conto corrente:

Conto corrente n.

presso il sotto specificato Istituto di credito denominato:

Codice BIC *(Bank Identifier Code)*

tramite (indicare l'eventuale banca intermediaria)

Il conto bancario sopra specificato è intestato a:

Codice IBAN *(International Bank Account Number)*:

Si specifica, inoltre, che la divisa valutaria desiderata per l'accredito è:

Il Presidente Camerale

....
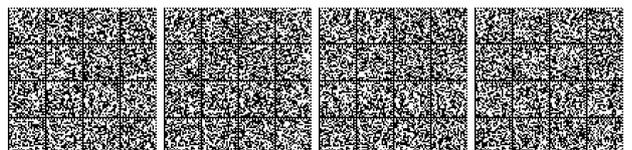
Allegato 12: Schema di domanda standard per la richiesta di Gradimento per il nuovo Segretario Generale (**da riportare sulla carta intestata della Camera**)

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
D. G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la promozione degli scambi – Div. VIII
Viale Boston, 25
00144 Roma

Tramite Ambasciata d'Italia in ....

Tramite Assocamerestero
Viale Regina Margherita, 279
00198 Roma

Oggetto: Gradimento Segretario Generale ex lege 518/1970

Spett.le Ministero,
quale Presidente della Camera di Commercio italiana ..... con sede a .... richiedo, ai sensi della legge n. 518 del 1970 il gradimento per il Segretario Generale della Camera.

Il Dr. .... presta servizio alla Camera dal .... ed è stato confermato nel suo incarico dal Consiglio camerale il ....

Allego alla presente:

- curriculum vitae dettagliato del neo-incaricato, tradotto in italiano, comprensivo di dati anagrafici, titoli di studio conseguiti ed una puntuale descrizione delle esperienze professionali maturate;
- copia del verbale di nomina da parte del Consiglio ovvero della delibera di nomina, ovvero del processo verbale della riunione di Consiglio in cui è stato nominato;
- copia della lettera, del contratto d'assunzione o autocertificazione a firma del Presidente camerale dalla quale si evince l'esclusività del rapporto d'impiego con la Camera e la durata prevista dello stesso.

Dichiaro che il Dr. .... non ha mai riportato condanne civili e penali né in Italia, né in ....

Distinti saluti.

Il Presidente camerale
....

Allegato 13

Camere di commercio italiane all’estero

Criteri per la concessione del gradimento ministeriale al Segretario Generale

Secondo l’art.5 della Legge 1° luglio 1970 n. 518 la scelta del Segretario Generale delle Camere di commercio italiane all’estero deve avere il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico su conforme parere del Dicastero degli Affari Esteri.

Considerando la centralità delle funzioni che la legge prevede per l'organo camerale in parola e l’opportunità di motivare il provvedimento ministeriale del gradimento o, eventualmente, quello di revoca del gradimento, sono stati predeterminati i criteri essenziali da osservarsi per accertare la qualificazione richiesta alla persona che viene proposta come titolare dell’organo.

I criteri essenziali sono:

- la **moralità**, nel cui quadro rientra il requisito del non aver riportato commesso reati punibili con la reclusione;
- l’**istruzione,** nel cui quadro rientra il requisito del titolo di studio superiore, preferibilmente in economia e organizzazione aziendale;
- la **comunicazione**, nel cui quadro va compreso il requisito della conoscenza della lingua italiana, della lingua locale e della lingua inglese;
- l’**esperienza professionale** in economia e in organizzazione aziendale indicata nel curriculum.

L'istruttoria della domanda avanzata dalla Camera per ottenere il gradimento deve compiersi principalmente osservando i suddetti criteri, da applicarsi tendenzialmente e secondo una visione d'insieme.
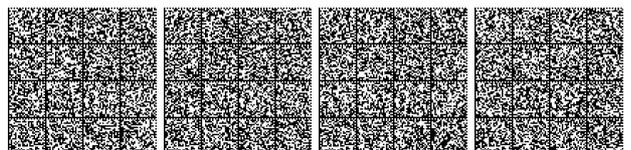
Profilo del Segretario Generale delle Camere di Commercio Italiane all'Estero

Allegato 14

Il Segretario Generale è figura centrale della Camera non solo per il fatto di essere il responsabile del suo funzionamento e della gestione delle risorse umane, quanto e soprattutto per essere il tramite attraverso cui le linee di indirizzo, i programmi, i progetti ed ogni altra decisione adottata dai vertici camerali (il Consiglio ed il Presidente) trovano concreta attuazione.

Da ciò discende l'esigenza di un raccordo permanente con gli organi prima citati ed in primo luogo con il Presidente, per far sì che nei pur distinti e differenti ambiti di responsabilità i ruoli di queste due figure-cardine trovino l'indispensabile momento di sintesi.

Il ruolo del S.G. si connota - e si qualifica - come quello di **Direttore Generale della Camera**, cui spetta un insieme di compiti e di responsabilità, all'interno dei quali si evidenziano, in particolare, i seguenti:

- assicurare il perseguimento della "mission" camerale, all'interno di un sistema che ingloba la rete delle Camere di Commercio Italiane nel mondo;
- garantire il governo complessivo della Camera ed esercitare i poteri organizzativi e di gestione, in coerenza con i principi, le direttive e gli obiettivi definiti dai diversi livelli programmatici della Camera;
- assumere la responsabilità dell'operatività camerale nei confronti del Consiglio e del Presidente;
- presiedere lo svolgimento di tutte le funzioni connesse alla direzione, organizzazione ed esecuzione dei compiti istituzionali, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità gestionale.

A sottolineare l'importanza di questa figura va ricordato che anche la legge istitutiva del "riconoscimento" accordato alle Camere dal Governo italiano (legge 518 del 1° luglio 1970) lo elenca tra gli organi di cui è tassativamente richiesta l'esistenza (artt. 4 e 5) e stabilisce espressamente che "***la scelta del S.G. deve riportare il gradimento del Ministero del Commercio con l'Estero (oggi Ministero dello Sviluppo Economico), su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri***".

Il S.G. assume anche la figura del Direttore Amministrativo, al quale "***è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del collegio dei revisori***".
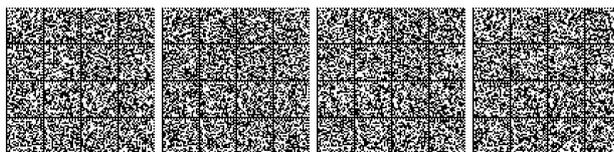
Come vertice della struttura operativa della Camera, quindi, il Segretario Generale:

- contribuisce alla direzione strategica della Camera coadiuvando il Presidente ed il Consiglio nella definizione delle linee strategiche e delle politiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
- assicura la legittimità degli atti e provvedimenti che, per legge o per regolamentazione interna, siano riferibili o comunque sottoposti al suo esame;
- garantisce la definizione e la direzione del sistema di governo economico-finanziario ed il corretto esercizio delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico;
- garantisce altresì il corretto utilizzo dei fondi erogati dal Governo italiano e di ogni altra risorsa o provento.

Il Segretario Generale di una CCIE opera, di norma, in regime di assunzione diretta, con regolare contratto, inquadramento sindacale e rispettive coperture previdenziali e assistenziali contemplate dalle legislazioni locali.

Dovrà essere assunto a tempo pieno e, comunque, non dovrà svolgere altre attività in conflitto d'interessi con quelle espletate dalla Camera. Situazioni diverse da questa, sotto il profilo contrattuale, dovranno essere considerate come contingenti e transitorie.

Elenchiamo di seguito i principali adempimenti di sua competenza, di cui è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio:

- l'organizzazione d'ufficio e il suo funzionamento;
- l'assunzione e la gestione del personale (o la proposta al Consiglio);
- la programmazione degli interventi formativi e di aggiornamento dello stesso personale;
- i rapporti con prestatori di servizio "part-time" e/o consulenti;
- la gestione amministrativa-contabile;
- l'elaborazione dei budgets ed il controllo gestionale;
- l'assistenza ai soci e agli operatori in genere;
- l'implementazione di azioni, programmi, progetti, iniziative specifiche, ecc.

Allegato 15: Schema di domanda standard per la richiesta di approvazione delle modifiche statutarie (**da riportare sulla carta intestata della Camera**)

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
D. G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la
promozione degli scambi – Div. VIII
Viale Boston, 25
00144 Roma

Tramite Ambasciata d'Italia in ……………

Tramite Assocamerestero
Viale Regina Margherita, 279
00198 Roma

Oggetto: Approvazione nuovo Statuto camerale

Spett.le Ministero,
quale Presidente della Camera di Commercio italiana ..... con sede a .... richiedo, ai sensi della legge n. 518 del 1970, l'approvazione del nuovo Statuto camerale approvato dall'Assemblea in seduta straordinaria in data ……….

Le modifiche apportate allo Statuto riguardano…………..

Allego alla presente copia dello statuto oggi vigente con la sua traduzione in italiano e copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che lo ha adottato.

Distinti saluti.

Il Presidente camerale

…………………………

09A15586
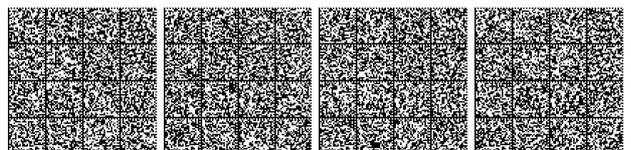
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento della determinazione di trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Resaflud» (codice AIC 035154).

Estratto della determinazione n. 2755 del 3 dicembre 2009

È annullata, ai sensi dell'art. 21-*octies* e *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la determinazione AIC/N/T n. 1995 del 10 settembre 2009, con cui è stato autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Resaflud» (codice AIC 035154), a favore della società RO-Farm. Di De Maio Claudio & C. S.A.S., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Olimpico, 87017 - Roggiano Gravina (Cosenza) Italia, codice fiscale 01461640789, in quanto la Società Actavis Group PTC EHF ha presentato in data 2 luglio 2009 la richiesta di trasferimento della titolarità del medicinale «Resaflud» (codice A.I.C. 035154), a favore della Società RO-Farm. Di De Maio Claudio & C. S.A.S. e non, invece, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 ed il 6 maggio 2009, come indicato nelle Linee guida AIFA «Sunset Clause», pubblicate sul sito internet dell'Agenzia italiana del farmaco in data 2 aprile 2009.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

09A15580

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Folina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2901 del 18 dicembre 2009

Specialità medicinale: FOLINA.

Titolare AIC: Marvecspharma Services S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati, 16 - 20124 - Milano (codice fiscale 02919050969).

Variazione AIC: A presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornamento da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un certificato di idoneità alla Farmacopea europea relativo al principio attivo acido folico da parte del sito approvato DSM Nutritional products LTD. Il CEP che si autorizza è: R1-CEP-1996-045-Rev 02

DA	A
Titolare	*Titolare*
F. Hoffman - La Roche LTD CH 4070 Basle	DSM Nutritional products LTD Wurmiswg 576 CH 4303 Kaiseraugst
Sito di produzione	*Sito di produzione*
Roche AG, Sisseln Hauptstrasse 4 CH 4334 Sisseln	DSM Nutritional products LTD Hauptstrasse 4 CH 4334 Sisseln
R0-CEP 96-45	R1-CEP 1996-045-REV 02 attualmente in vigore

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 002309033 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 002309045 - «5 mg capsule molli» 20 capsule;

A.I.C. n. 002309058 - «5 mg capsule molli» 60 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15579

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-001) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.